

INTERVENTI E SERVIZI RIVOLTI AI MINORI E ALLA FAMIGLIA

1. LA LEGISLAZIONE INTERNAZIONALE PER L'INFANZIA

Nelle società antiche il bambino non era considerato soggetto di diritti, era considerato un "bene" del quale si poteva disporre senza temere intrusioni da parte delle istituzioni. Questa poca considerazione nei confronti dell'infanzia era dovuta all'idea che il bambino fosse un essere carente e senza valore rispetto all'uomo adulto, il modello a cui si faceva era, appunto, l'uomo adulto; il valore dell'infanzia in quanto tale non era preso in considerazione. Fino all'inizio dell'età moderna, il bambino era considerato proprietà dei genitori, o meglio, del padre. Erano i genitori a decidere in merito alla sua vita, alla sua formazione e all'impiego della sua forza lavoro; il bambino doveva soltanto obbedire. Con l'industrializzazione e l'introduzione della scolarità obbligatoria, la "società borghese" incominciò a distinguere tra il mondo degli adulti e il mondo dei bambini, modificando anche i parametri di giudizio sull'ubbidienza e gli obblighi dei bambini. La maggior considerazione per i diritti dell'uomo scaturita dalle Rivoluzioni in America (1776) e in Francia (1789) portò anche ad una verifica critica della situazione dell'infanzia a livello sociale. In Inghilterra, con l'English Factories Act del 1833, venne vietato il lavoro in fabbrica ai bambini sotto i 9 anni e, nel 1842, la promulgazione del Mines Act limitò l'impiego di fanciulli nel lavoro di miniera. Nel 1896, nel Codice civile tedesco fu introdotta una normativa che rendeva punibile il maltrattamento o l'abbandono dei bambini da parte dei genitori. Nel 1899, negli Stati Uniti furono istituiti i primi tribunali minorili; fino ad allora, i bambini in tribunale venivano giudicati alla stregua di adulti.

A livello internazionale il primo documento che riguarda l'infanzia è del 1923 ed è la *Dichiarazione dei Diritti del Fanciullo* promulgata a Ginevra dall'Unione Internazionale dei Diritti dell'Infanzia. I principali documenti a tutela dei minori sono i seguenti:

1923	<i>Dichiarazione dei diritti del fanciullo</i> - Unione internazionale dei diritti dell'infanzia (Ginevra)
1924	<i>Dichiarazione di Ginevra</i> - Società delle Nazioni
1942	<i>Carta dell'infanzia</i> - Ligue International pour l'éducation nouvelle (Londra)
1948	<i>Nuova Dichiarazione dei diritti dell'infanzia</i> - Unione internazionale per la protezione dell'infanzia (Ginevra) <i>Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo</i> - Art. 25 ONU (New York)
1959	<i>Dichiarazione dei diritti del bambino</i> - ONU (New York)
1973	<i>Convenzione ILO n. 138</i> - International Labour Organization (Ginevra)
1989	<i>Convenzione Internazionale sui diritti dell'Infanzia</i> - ONU (New York)
1997	<i>Conferenza Internazionale sul Lavoro Minorile</i> - (Oslo)
2000	Protocolli Opzionali alla <i>Convenzione Internazionale dei Diritti del Fanciullo</i> (New York)

1.1 La Dichiarazione di Ginevra (1924)

Nel 1920, sotto il patronato del Comitato internazionale della Croce Rossa, fu fondata in Svizzera l'Unione internazionale dei diritti dell'infanzia, la quale adottò nel 1923 la *Dichiarazione dei diritti del fanciullo*, elaborata anni prima da Englantyne Jebb. L'anno successivo lo stesso documento fu poi recepito e diffuso dalla Società delle Nazioni (organismo internazionale costituito alla fine della guerra) e da quel momento fu chiamato *Dichiarazione di Ginevra*.

La Dichiarazione di Ginevra - 1924 (documento completo)

- 1) Il fanciullo deve essere messo in condizioni di svilupparsi normalmente, materialmente e spiritualmente.
- 2) Il fanciullo affamato deve essere nutrito; il fanciullo malato deve essere curato; il fanciullo handicappato deve essere stimolato; il fanciullo deviato deve essere recuperato; l'orfano e l'abbandonato devono essere raccolti e soccorsi.
- 3) Il fanciullo deve essere il primo ad essere soccorso in tempi di bisogno.
- 4) Il fanciullo deve essere posto in grado di guadagnare la sua vita e deve essere protetto contro ogni forma di sfruttamento.
- 5) Il fanciullo deve essere allevato nel sentimento che le sue migliori qualità dovranno essere poste al servizio dei suoi fratelli.

Dalla lettura di questa *Dichiarazione*, si intuiscono gli intenti morali e politici della Società delle Nazioni: avere nuove generazioni sane, curate fisicamente e moralmente, operose e solidali. Come si può notare, però, nel documento non c'è alcuna indicazione per come realizzare concretamente i fini che lo stesso si propone. Inoltre essa non aveva alcun valore giuridicamente vincolante.

1.2 La Carta dell'Infanzia (1942)

Durante la seconda guerra mondiale (1939-1945), nel 1942, nella "capitale" della resistenza nazista, Londra, fu varata una *Carta dell'infanzia*, nella quale furono meglio dettagliati i diritti dei minori e gli obblighi della società verso l'infanzia.

La Carta dell'Infanzia – 1942 (documento completo)

1. La personalità del fanciullo è sacra. I bisogni dell'infanzia devono servire di base a ogni buon sistema di educazione;
2. Bisogna considerare come primo dovere, nell'utilizzazione delle risorse della nazione, il diritto di ogni fanciullo ad essere nutrito, vestito, alloggiato;
3. Occorre assicurare ad ogni fanciullo le cure mediche ed il trattamento di cui ha bisogno;
4. Bisogna facilitare ad ogni fanciullo: le cure mediche, senza distinzione, l'accesso alle sorgenti del sapere e della saggezza della sua nazione;
5. Occorre accordare ad ogni fanciullo tutto il tempo necessario alla sua formazione scolastica.

1.3 La Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo (1948)

Terminata la seconda guerra mondiale la Società delle Nazioni venne sostituita dall'Organizzazione delle Nazioni Unite con sede a New York. Il primo importante documento politico internazionale prodotto da questo nuovo organismo fu la *Dichiarazione Universale dei diritti dell'uomo* nel 1948. Essa non riguarda in modo specifico l'infanzia, ma nell'articolo 25 è dichiarato che "... La maternità e l'infanzia hanno diritto a speciali cure ed assistenza. Tutti i bambini nati nel matrimonio o fuori di esso, devono godere della stessa protezione sociale."

1.4 La Dichiarazione dei Diritti del Bambino (1959)

Sempre nel 1948 l'Unione internazionale per la protezione dell'infanzia elaborò una *Nuova dichiarazione di Ginevra* ampliando il documento del 1924. Questa dichiarazione venne recepita dall'assemblea generale delle

Nazioni Unite il 20 novembre del 1959 e il documento ebbe nome *Dichiarazione dei diritti del bambino*. Questo documento diede il via a ricerche in campo pedagogico e psicologico e alla realizzazione di progetti rivolti al rinnovamento ed alle riforme delle istituzioni giuridiche, assistenziali ed educative riguardanti l'infanzia. Da allora, il 20 novembre ricorre la Giornata dei diritti del bambino. La Dichiarazione, sebbene poco più vincolante della Dichiarazione di Ginevra del 1924, contiene tuttavia l'enunciazione di alcuni diritti concreti come per esempio, il diritto a un nome, alla cittadinanza e all'istruzione gratuita a livello elementare.

La dichiarazione dei Diritti del Bambino – 1959 (sintesi)

Ad ogni bambino va garantito:

art.1 - Il diritto all'eguaglianza senza distinzione o discriminazione di razza, religione, origine o sesso

art.2 - Il diritto ai mezzi che consentono lo sviluppo in modo sano e normale sul piano fisico, intellettuale, morale, spirituale e sociale

art.3 - Il diritto ad un nome e ad una nazionalità

art.4 - Il diritto ad una alimentazione sana, alloggio e cure mediche

art.5 - Il diritto a cure speciali in caso di invalidità

art.6 - Il diritto ad amore, comprensione e protezione

art.7 - Il diritto all'istruzione gratuita, attività ricreative e divertimento

art.8 - Il diritto a soccorso immediato in caso di catastrofi

art.9 - Il diritto alla protezione contro qualsiasi forma di negligenza, crudeltà e sfruttamento

art.10 - Il diritto alla protezione contro qualsiasi tipo di discriminazione ed il diritto ad un'istruzione in uno spirito d'amicizia fra i popoli, di pace e di fratellanza

1.5 La Convenzione ILO n. 138 (1973)

Per cercare di combattere lo sfruttamento del lavoro minorile a livello internazionale, una convenzione ha stabilito i criteri per regolare l'impiego della mano d'opera e il limite d'età al di sotto del quale nessuna persona può essere ammessa ad una attività lavorativa.

Si tratta della Convenzione 138, approvata nel 1973 dall'International Labour Organization; i punti più importanti di questa Convenzione sono:

- L'età minima di ammissione al lavoro [...] non può essere inferiore all'età prevista per il completamento della scuola dell'obbligo e, in ogni caso, non deve essere inferiore ai 15 anni. [...]
- I Paesi con un'economia e con strutture scolastiche insufficientemente sviluppate, possono fissare l'età minima di avvio al lavoro a 14 anni, previa consultazione con le organizzazioni degli imprenditori e dei lavoratori. [...]
- L'età minima per l'ammissione a qualunque tipo d'impiego o lavoro che per sua natura o per le circostanze in cui si è svolto può danneggiare la salute, l'incolumità o la morale dei giovani non deve essere inferiore a 18 anni. [...]
- Le leggi e i regolamenti nazionali possono consentire l'impiego di persone comprese fra i 13 e i 15 anni, in lavori leggeri, a condizione che non siano pericolosi per la salute e per la crescita, non pregiudichino la frequenza della scuola o la partecipazione a corsi di orientamento professionale e non pregiudichino la capacità di apprendimento. [...]

1.6 La Convenzione Internazionale sui Diritti dell'Infanzia (1989)

I documenti precedentemente descritti sono una piccola parte di quelli complessivamente emanati a tutela dell'infanzia fino al 1989. La grande quantità di disposizioni, convenzioni e dichiarazioni aveva creato confusione

in materia di diritti dell'infanzia., quindi nel 1989 l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha approvato la *Convenzione Internazionale sui Diritti dell'Infanzia*, la quale ha come scopi principali:

- raccogliere in un unico corpo le varie disposizioni sui diritti dell'infanzia disseminate in dozzine di documenti di diritto internazionale appianando eventuali divergenze fra questi
- **vincolare** gli Stati che ratificano la Convenzione ad un impegno attivo a favore dell'infanzia.

La Convenzione Internazionale sui Diritti dell'Infanzia costituisce un passo fondamentale a tutela dei diritti dei minori. Questa Convenzione ha ricevuto il più alto numero di adesioni della storia: è stata infatti ratificata da 190 paesi. Gli unici paesi che non l'hanno ancora ratificata sono gli Stati Uniti (che l'ha solo firmata) e la Somalia. Il governo italiano ha ratificato la Convenzione nel 1991.

Cosa implica la ratifica della Convenzione? Un governo può aderire ai principi della Convenzione in due modi: firmandola o ratificandola. La differenza fra questi due atti è fondamentale: solo con la ratifica uno stato si impegna ad adeguare la propria legislazione interna nei confronti dei minori, accogliendo gli articoli della Convenzione e accettando di sottoporsi al controllo del Comitato sui Diritti dell'Infanzia che valuta il processo di attuazione della Convenzione nelle singole nazioni e chiede conto ai governi delle inadempienze.

Come si evince dall'articolo 1, la Convenzione segue un orientamento che costituisce un cambiamento culturale significativo nel modo di considerare i fanciulli ("minori"): sono considerati fanciulli tutti gli individui minorenni. Per vincolare gli Stati a tutelare concretamente i minori, la Convenzione tenta non solo di individuare i diritti che devono essere riconosciuti al bambino, ma anche di indicare gli strumenti per tutelare e promuovere concretamente questi diritti (art. 28).

Un altro aspetto, importante e innovativo, riguarda la cooperazione internazionale: viene indicata come mezzo importante per migliorare le condizioni di vita dei bambini di tutti i paesi; ciò implica che le nazioni economicamente più avanzate possono contribuire a garantire i diritti economici, sociali e culturali dei fanciulli laddove manchino le risorse per farlo.

Convenzione Internazionale sui Diritti dell'Infanzia (alcuni articoli)

[art. 1]

La Convenzione intende con "fanciullo" ogni essere umano in età inferiore ai diciotto anni, a meno che secondo le leggi del suo Stato, sia divenuto prima maggiorenne.

[art. 12]

1. Gli Stati parte devono assicurare al fanciullo la possibilità di formarsi una sua propria opinione in qualsiasi materia e il diritto di esprimerla liberamente, dando alle opinioni del fanciullo il giusto peso in relazione alla sua età ed al suo grado di maturità.

2. Il fanciullo ha diritto ad esprimere la propria opinione, e può essere ascoltato in procedimenti giudiziari o amministrativi che lo riguardano: questo vuol dire che il minore non deve essere considerato solo oggetto della volontà e della tutela degli adulti, ma viene visto come soggetto di diritti.

[art. 28]

1. Gli Stati devono riconoscere il diritto del fanciullo ad avere un'educazione e, nell'ottica della progressiva piena realizzazione di tale diritto e sulla base di eguali opportunità, devono in particolare:

- a) rendere l'istruzione primaria gratuita e obbligatoria per tutti;
- b) promuovere lo sviluppo di varie forme di istruzione secondaria sia generale che professionale, renderle utilizzabili ed accessibili a tutti i fanciulli, e adottare misure adeguate quali la gratuità dell'insegnamento e l'offerta di un'assistenza finanziaria nei casi di necessità;
- c) rendere l'istruzione superiore accessibile a tutti sulla base delle capacità, con ogni mezzo appropriato;
- d) rendere l'informazione educativa e l'orientamento professionale disponibile ed alla portata di tutti i fanciulli;
- e) prendere provvedimenti atti ad incoraggiare le regolare frequenza scolastica e la riduzione dei tassi d'abbandono.

2. Gli Stati devono prendere ogni misura appropriata per assicurare che la disciplina scolastica venga impartita rispettando la dignità umana del fanciullo ed in conformità alla presente Convenzione

3. Gli Stati devono promuovere e favorire la cooperazione internazionale in materia di educazione e dell'analfabetismo nel mondo intero e facilitando l'accesso alle conoscenze scientifiche e tecniche ed ai metodi d'insegnamento. A questo proposito i bisogni dei paesi in via di sviluppo devono essere tenuti in

particolare considerazione. La diffusione dell'educazione scolastica e della formazione professionale è uno strumento fondamentale per combattere lo sfruttamento del lavoro minorile: avere una formazione scolastica e professionale è necessario per evitare di svolgere lavori umili e sottopagati, che non offrono la possibilità di migliorare la propria situazione economica. In questo senso diventa fondamentale la diffusione dell'istruzione di base, che deve essere perciò gratuita e obbligatoria; è importante promuovere anche i livelli successivi d'istruzione, finanziando coloro che non possono studiare perché troppo poveri, o comunque rendendo l'istruzione superiore accessibile a tutti sulla base della disponibilità economica di ciascuno.

1.7 La Conferenza Internazionale sul Lavoro Minorile (1997)

Nonostante i molteplici documenti emessi per eliminare il lavoro minorile, in molti paesi del mondo i bambini sono impiegati in fabbriche, nella coltivazione dei campi e nelle aziende artigianali. Lo sfruttamento del lavoro infantile è al tempo stesso conseguenza e causa della povertà. Infatti, nei paesi più poveri le necessità economiche inducono le famiglie a far lavorare i bambini. Allo stesso tempo, il ricorso allo sfruttamento del lavoro infantile rallenta la crescita economica e lo sviluppo sociale, oltre a rappresentare una grave violazione dei diritti umani fondamentali: l'obbligo di lavorare può avere un grosso impatto sul loro sviluppo fisico e intellettuale.

Tra sfruttamento del lavoro infantile e povertà vi è una stretta relazione, e la Conferenza Internazionale sul Lavoro Minorile tenutasi a Oslo nel 1997 ha avuto come fine eliminare lo sfruttamento del lavoro minorile migliorando le condizioni di vita delle famiglie; a questo fine tendono le cosiddette iniziative 20/20. La proposta 20/20 consiste nel chiedere ai paesi sviluppati di dare il 20% dei propri fondi di aiuto pubblico allo sviluppo ai paesi più poveri, i quali devono investire il 20% dei loro bilanci nazionali in programmi sociali di base come l'istruzione obbligatoria e l'assistenza sanitaria. Questa iniziativa può contribuire efficacemente alla battaglia contro lo sfruttamento del lavoro infantile e ad aumentare il tenore di vita delle nazioni povere, infatti l'investimento in capitale umano sin dalla prima infanzia, tramite l'istruzione e la salute, garantisce ad una società maggiori potenzialità di sviluppo economico e sociale.

1.8 Protocolli Opzionali alla Convenz. Internaz. dei Diritti del Fanciullo (2000)

L. 11 marzo 2002, n. 46 (testo adattato)

Ratifica ed esecuzione dei protocolli opzionali alla Convenzione dei diritti del fanciullo, concernenti rispettivamente la vendita dei bambini, la prostituzione dei bambini e la pornografia rappresentante bambini ed il coinvolgimento dei bambini nei conflitti armati, fatti a New York il 6 settembre 2000.

Protocollo 1

Gli Stati Parte al presente Protocollo, viste le dimensioni considerevoli che hanno assunto la vendita di bambini, la prostituzione di bambini e la pornografia che inscena bambini, per progredire nella realizzazione degli scopi della Convenzione relativa ai diritti del fanciullo concordano che:

- è vietata la vendita di bambini, la prostituzione di bambini e la pornografia con bambini (art. 1)
- per vendita di bambini, s'intende qualsiasi atto o transazione che comporta il trasferimento di un bambino dietro compenso o qualsiasi altro vantaggio; per prostituzione di bambini s'intende il fatto di utilizzare un bambino a fini di attività sessuali dietro compenso o qualsiasi altro vantaggio; per pornografia rappresentante bambini s'intende qualsiasi rappresentazione, con qualsiasi mezzo, di un bambino dedito ad attività sessuali esplicite, concrete o simulate o qualsiasi rappresentazione degli organi sessuali di un bambino a fini sessuali (art. 2)
- gli Stati che aderiscono al Protocollo si impegnano che i seguenti atti ed attività siano pienamente recepiti dal proprio diritto penale a prescindere che tali reati siano commessi a livello interno o trans-nazionale da un individuo o in modo organizzato:

- offrire, consegnare o accettare un bambino per fini sessuali, per trasferire i suoi organi a scopo di lucro, per sottoporre il bambino ad un lavoro forzato
- ottenere indebitamente, in quanto intermediario, il consenso all'adozione di un bambino in violazione degli strumenti giuridici internazionali relativi all'adozione
- produrre, distribuire, diffondere, importare, esportare, offrire, vendere o detenere materiale pornografico rappresentante bambini. (art. 3)
- Gli Stati Parte prendono tutte le misure necessarie per rafforzare la cooperazione internazionale per prevenire, identificare, perseguire e punire i responsabili di atti connessi alla vendita di bambini, alla prostituzione di bambini, alla pornografia ed al turismo pedofili. Gli Stati Parte incoraggiano la cooperazione internazionale per facilitare il riadattamento fisico e psicologico dei bambini vittime, il loro reinserimento sociale ed il loro rimpatrio. Gli Stati Parte si adoperano in vista di rafforzare la cooperazione internazionale per eliminare i principali fattori, quali in particolare la povertà ed il sotto-sviluppo che rendono i bambini vulnerabili alla vendita, alla prostituzione, alla pornografia ed al turismo pedofili. (art. 10)

Protocollo 2

Gli Stati Parte al presente Protocollo, preoccupati per gli effetti pregiudizievoli ed estesi dei conflitti armati sui bambini, condannando con profonda preoccupazione il reclutamento, l'addestramento e l'uso di fanciulli per le ostilità, concordano che:

- sarà adottata ogni misura possibile, per vigilare che i membri delle forze armate di età inferiore a 18 anni non partecipino direttamente alle ostilità (art. 1)
- vigileranno affinché le persone di età inferiore a 18 anni non siano oggetto di un arruolamento obbligatorio nelle loro forze armate (art. 2)
- stabiliscono l'età minima per l'arruolamento volontario nelle loro forze armate nazionali; se l'età minima fissata è inferiore ai 18 anni, l'arruolamento deve essere effettivamente volontario, deve avvenire con il consenso dei genitori, gli arruolati devono essere esaurientemente informati dei doveri inerenti al servizio militare (art. 3)

2. ISTITUZIONI E LEGGI PER L'INFANZIA IN ITALIA

In Italia, la tutela alla maternità e all'infanzia iniziò nel 1925 con l'istituzione dell'ONMI, si susseguirono poi nel tempo leggi e decreti tesi a difendere i diritti dei bambini e della donna in gravidanza. Un'affermazione di notevole importanza è quella che l'onorevole Teresa Noce fece nel 1946:

[...] la maternità è una funzione sociale che interessa tutta la collettività, non solo la madre o la famiglia, e lo Stato deve predisporre una tutela e una protezione efficace.

Di seguito sono elencate le istituzioni, i decreti e le leggi più importanti che riguardano la tutela della maternità e dell'infanzia in Italia.

1925	ONMI	Ente morale per la protezione della maternità e dell'infanzia
1 gennaio 1948	Articolo 37 della Costituzione italiana	Tutela delle donne e dei fanciulli
26 agosto 1950	Legge nazionale n. 860	Tutela della maternità e istituzione di camere d'allattamento e Asili
30 dicembre 1971	Legge nazionale n. 1204	Tutela alla maternità
6 dicembre 1971	Legge nazionale n. 1044	Istituzione di Asili Nido comunali
15 gennaio 1973	Legge del Piemonte n. 3	Determinazione dei criteri generali per costituzione degli Asili Nido comunali
26 marzo 2001	Decreto legislativo n. 151	Testo unico in materia di tutela e sostegno della maternità e paternità

2.1 L'O.N.M.I.

I problemi della mortalità infantile, dell'assistenza alla maternità e all'infanzia, fino all'inizio del Novecento erano affrontati solamente dal volontariato e dalla beneficenza privati.

Il fascismo, invece, sentì questo problema come parte importante per la realizzazione del suo programma politico-sociale: ritenne che solo un'attività statale e parastatale potesse avere il delicatissimo compito di creare una stirpe migliore, col fine di far funzionare la macchina della guerra.

Nel 1925 venne istituito a Roma un ente morale: l'Opera Nazionale per la protezione della Maternità e dell'Infanzia. Le motivazioni di fondo per cui fu istituito l'ONMI sono da ricercare nella politica demografica perseguita dal fascismo. Per la difesa e l'avvenire della razza era necessario il suo miglioramento sia dal punto di vista biologico che da quello quantitativo: le imminenti invasioni in paesi stranieri necessitavano di tanti individui giovani e sani.

L'ONMI era rivolto:

- alle madri lavoratrici
- alle famiglie povere e/o bisognose
- alle famiglie che non garantivano un'educazione morale.

Gli utenti erano:

- bambini fino al compimento dei tre anni di età vaccinati ed esenti da malattie trasmissibili.

Quando la struttura comprendeva, oltre al Nido, il consultorio pediatrico e quello materno, essa prendeva nome "Casa della madre e del fanciullo".

La tipologia ONMI era uniforme sul territorio. Esteticamente, gli arredi, il colore delle pareti e la distribuzione degli spazi facevano pensare ad un ambiente ospedaliero. Gli ambienti erano principalmente tre: il dormitorio, con lettini metallici allineati, il refettorio e il salone per la ricreazione.

L'arredo era estremamente rigido e freddo: il materiale didattico era presente solo nei locali che ospitavano i bambini più grandi. Il salone era il luogo dove i bambini giocavano e correavano, il rumore era assordante, non venivano organizzate attività adatte a favorire lo sviluppo del bambino.

La puericultrice, figura professionale che si prendeva cura dei bambini, aveva una preparazione da infermiera ed aveva un mansionario molto rigido approvato nel 1970, solo un anno prima che fosse approvata la legge 1044, che vedremo dopo nel dettaglio. Il mansionario prevedeva che la puericultrice:

- prestasse servizio nel gruppo dei bambini a lei affidati
- provvedesse all'igiene personale dei bambini del suo gruppo
- provvedesse alla cura dell'ambiente dove praticava la sua attività
- provvedesse alla segnalazione dei bambini non in perfetta salute.

Il rapporto numerico tra puericultrice e bambini era molto alto e ciò permetteva un intervento di sola custodia. La gestione era di tipo verticistico e burocratica; al vertice c'era la figura della dirigente dell'Asilo Nido che aveva il compito di:

- dirigere e sorvegliare il personale
- far rispettare il regolamento emanato da Roma
- assegnare ad ogni gruppo di bambini il personale necessario
- instaurare e mantenere i rapporti con le famiglie.

L'ONMI venne sciolto alla fine del dicembre 1975, il bilancio dei suoi Asili, dopo mezzo secolo di attività, anche per quanto riguarda l'aspetto numerico, non era certo esaltante. Secondo gli stessi dati forniti dall'ONMI nel 1972 gli Asili presenti in Italia erano circa 800, per lo più concentrati al Nord (120 nella sola Lombardia), con punte medie nelle regioni centrali e scarse in quelle del Sud e delle isole.

2.2 La costituzione Italiana: Art. 37

L'articolo 37 della Costituzione contiene alcune norme fondamentali dirette ad impedire lo sfruttamento dei fanciulli e delle donne che prestano il lavoro alle altrui dipendenze. Per quanto riguarda il lavoro delle donne, si dichiara che:

- la donna ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore
- la donna ha diritto a condizioni di lavoro che consentano l'adempimento della sua essenziale funzione familiare e assicurino alla madre e al bambino una speciale adeguata protezione.

2.3 La legge "Noce" n. 860 del 26 agosto 1950

Dopo la costituzione della Repubblica italiana, la prima legge per la "tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri" è la n. 860 del legge 26 agosto 1950. Pur non esente da limiti, contiene molte disposizioni innovative quali:

- il diritto delle donne alla non licenziabilità durante il periodo di gravidanza
- la possibilità di assentarsi dal lavoro fino ad un massimo di 2 mesi prima del parto e 3 mesi dopo
- corresponsione di una indennità pari al 80% del salario durante il periodo di astensione dal lavoro
- divieto di utilizzare le lavoratrici gestanti in lavori insalubri o faticosi
- la costituzione di camere d'allattamento o Asili

Un limite importante di questa legge è che era rivolta solo alle donne lavoratrici dell'industria, non erano, quindi, tutelate le coltivatrici dirette, le mezzadre, le impiegate dello Stato, le lavoratrici a domicilio.

L'istituzione delle camere d'allattamento¹ era a carico del datore di lavoro qualora nell'azienda fossero impiegate almeno 30 donne sposate di età non superiore ai 50 anni.

In alternativa alle camere di allattamento, la legge prevedeva l'apertura di Asili Nido nelle adiacenze delle fabbriche, quindi la possibilità che il datore di lavoro istituisse in sostituzione delle camere di allattamento, vicino al luogo di lavoro, un Asilo Nido per l'allattamento, l'alimentazione e la custodia dei bambini di età non superiore ai tre anni. Il datore di lavoro era esonerato dall'istituire le camere d'allattamento o Nido Aziendale quando partecipava all'istituzione e/o finanziamento di Nidi o di istituti assistenziali sul territorio.

¹ N.B. La camera di allattamento era una stanza "nelle dipendenze dei locali di lavoro", destinata alla custodia dei soli lattanti (dai 2 mesi fino ad un anno di età), nella quale le madri si recavano due volte la giorno per allattare i propri bambini; gli asili nido erano strutture nelle adiacenze dei locali di lavoro, destinati anch'essi all'allattamento (comprendendo la sezione lattanti), ma potevano anche provvedere alla custodia e all'alimentazione dei bambini svezzati.

L'impostazione assistenziale e l'impronta quasi esclusivamente igienico-sanitaria conferita sia alle camere d'allattamento e sia agli Asili Nido aziendali costituisce uno degli aspetti più negativi della legge; ancora una volta, quindi:

- non si riconoscono i reali bisogni della prima infanzia
- il Nido viene inteso come luogo di custodia dei bambini durante l'orario di lavoro delle madri.

Luoghi simili alle camere d'allattamento, o più precisamente agli asili aziendali, erano presenti in Italia fin dalla seconda metà dell'800, sull'esempio dei "ricoveri" costruiti nei grandi opifici in Inghilterra. Il fine della costituzione dell'Asilo nella fabbrica era quello di far sì che le donne sposate e con una buona competenza del loro lavoro non lo abbandonassero.

2.4 La legge N. 1204 del 30 dicembre 1971

In materia di tutela alla maternità, in sostituzione della legge Noce, nel 1971 viene varata la legge n.1204, che, tra le varie disposizioni, stabilisce:

- il divieto di adibire la donna a qualunque lavoro durante i due mesi precedenti la data presunta del parto e i tre mesi dopo il parto, e a lavori pericolosi, faticosi e insalubri per l'intero periodo della gestazione e per sette mesi dopo il parto
- il diritto delle lavoratrici madri, durante il primo anno di vita del bambino, a due periodi di riposo giornaliero di un'ora ciascuno (ridotti a uno se l'orario di lavoro è inferiore alle sei ore), da considerarsi ore lavorative agli effetti della durata e della retribuzione del lavoro
- il diritto delle lavoratrici madri, trascorsi tre mesi dal parto, di assentarsi dal lavoro per un periodo di sei mesi, entro il primo anno di vita del bambino, nonché durante le malattie del bambino di età inferiore a tre anni
- il diritto delle lavoratrici a un'indennità giornaliera a carico dell'ente assicuratore di malattia durante il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro fino a tre mesi dopo il parto (pari all'80% della retribuzione) e durante quello di assenza facoltativa entro il primo anno di vita del bambino (pari al 30% della retribuzione).

Questa legge è stata successivamente integrata e riveduta da leggi e decreti successivi, fino ad arrivare al decreto legislativo del 2001 che riassume i diritti delle donne in gravidanza ed estende al padre del neonato la possibilità di usufruire di alcuni permessi.

2.5 Il decreto legislativo n. 151 del 26 marzo 2001

Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53 (testo parziale)

Art. 1. Oggetto

1. Il presente testo unico disciplina i congedi, i riposi, i permessi e la tutela delle lavoratrici e dei lavoratori connessi alla maternità e paternità di figli naturali, adottivi e in affidamento, nonché il sostegno economico alla maternità e alla paternità.
2. Sono fatte salve le condizioni di maggior favore stabilite da leggi, regolamenti, contratti collettivi, e da ogni altra disposizione.

Art. 2. Definizioni

1. Ai fini del presente testo unico:

- a) per "congedo di maternità" si intende l'astensione obbligatoria dal lavoro della lavoratrice;
- b) per "congedo di paternità" si intende l'astensione dal lavoro del lavoratore, fruito in alternativa al congedo di maternità;
- c) per "congedo parentale", si intende l'astensione facoltativa della lavoratrice o del lavoratore;
- d) per "congedo per la malattia del figlio" si intende l'astensione facoltativa dal lavoro della lavoratrice o del lavoratore in dipendenza della malattia stessa;
- e) per "lavoratrice" o "lavoratore", salvo che non sia altrimenti specificato, si intendono i dipendenti, compresi quelli con contratto di apprendistato, di amministrazioni pubbliche, di privati datori di lavoro nonché i soci lavoratori di cooperative.

Art. 6. Tutela della sicurezza e della salute

1. Il presente Capo prescrive misure per la tutela della sicurezza e della salute delle lavoratrici durante il periodo di gravidanza e fino a sette mesi di età del figlio, che hanno informato il datore di lavoro del proprio stato, conformemente alle disposizioni vigenti, fatto salvo quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 8.
2. La tutela si applica, altresì, alle lavoratrici che hanno ricevuto bambini in adozione o in affidamento, fino al compimento dei sette mesi di età.
3. Salva l'ordinaria assistenza sanitaria e ospedaliera a carico del Servizio sanitario nazionale, le lavoratrici, durante la gravidanza, possono fruire presso le strutture sanitarie pubbliche o private accreditate, con esclusione dal costo delle prestazioni erogate, oltre che delle periodiche visite ostetrico-ginecologiche, delle prestazioni specialistiche per la tutela della maternità, in funzione

preconcezionale e di prevenzione del rischio fetale, previste dal decreto del Ministro della sanità di cui all'articolo 1, comma 5, lettera a), del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124, purché prescritte secondo le modalità ivi indicate.

Art. 7. Lavori vietati

1. È vietato adibire le lavoratrici al trasporto e al sollevamento di pesi, nonché ai lavori pericolosi, faticosi ed insalubri. I lavori pericolosi, faticosi ed insalubri sono indicati dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1976, n. 1026, riportato nell'allegato A del presente testo unico. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri della sanità e per la solidarietà sociale, sentite le parti sociali, provvede ad aggiornare l'elenco di cui all'allegato A.
3. La lavoratrice è addetta ad altre mansioni per il periodo per il quale è previsto il divieto.
4. La lavoratrice è, altresì, spostata ad altre mansioni nei casi in cui i servizi ispettivi del Ministero del lavoro, d'ufficio o su istanza della lavoratrice, accertino che le condizioni di lavoro o ambientali sono pregiudizievoli alla salute della donna.
6. Quando la lavoratrice non possa essere spostata ad altre mansioni, il servizio ispettivo del Ministero del lavoro, competente per territorio, può disporre l'interdizione dal lavoro per tutto il periodo di cui al presente Capo, in attuazione di quanto previsto all'art. 17.

Art. 14. Controlli prenatali

1. Le lavoratrici gestanti hanno diritto a permessi retribuiti per l'effettuazione di esami prenatali, accertamenti clinici ovvero visite mediche specialistiche, nel caso in cui questi debbono essere eseguiti durante l'orario di lavoro.
2. Per la fruizione dei permessi di cui al comma 1 le lavoratrici presentano al datore di lavoro apposita istanza e successivamente presentano la relativa documentazione giustificativa attestante la data e l'orario di effettuazione degli esami.

Art. 16. Divieto di adibire al lavoro le donne

1. È vietato adibire al lavoro le donne:
 - a) durante i due mesi precedenti la data presunta del parto, salvo quanto previsto all'articolo 20;
 - b) ove il parto avvenga oltre tale data, per il periodo intercorrente tra la data presunta e la data effettiva del parto;
 - c) durante i tre mesi dopo il parto;
 - d) durante gli ulteriori giorni non goduti prima del parto, qualora il parto avvenga in data anticipata rispetto a quella presunta. Tali giorni sono aggiunti al periodo di congedo di maternità dopo il parto.

Art. 17. Estensione del divieto

1. Il divieto è anticipato a tre mesi dalla data presunta del parto quando le lavoratrici sono occupate in lavori che, in relazione all'avanzato stato di gravidanza, siano da ritenersi gravosi o pregiudizievoli. Tali lavori sono determinati con propri decreti dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentite le organizzazioni sindacali nazionali maggiormente rappresentative. Fino all'emanazione del primo decreto ministeriale, l'anticipazione del divieto di lavoro è disposta dal servizio ispettivo del Ministero del lavoro, competente per territorio.
2. Il servizio ispettivo del Ministero del lavoro può disporre, sulla base di accertamento medico, avvalendosi dei competenti organi del Servizio sanitario nazionale, ai sensi degli articoli 2 e 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, l'interdizione dal lavoro delle lavoratrici in stato di gravidanza, fino al periodo di astensione di cui alla lettera a), comma 1, dell'articolo 16, per uno o più periodi, la cui durata sarà determinata dal servizio stesso, per i seguenti motivi:
 - a) nel caso di gravi complicanze della gravidanza o di preesistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza;
 - b) quando le condizioni di lavoro o ambientali siano ritenute pregiudizievoli alla salute della donna e del bambino;
 - c) quando la lavoratrice non possa essere spostata ad altre mansioni, secondo quanto previsto dagli articoli 7 e 12.
3. L'astensione dal lavoro di cui alla lettera a) del comma 2 è disposta dal servizio ispettivo del Ministero del lavoro, secondo le risultanze dell'accertamento medico ivi previsto. In ogni caso il provvedimento dovrà essere emanato entro sette giorni dalla ricezione dell'istanza della lavoratrice.
4. L'astensione dal lavoro di cui alle lettere b) e c) del comma 2 può essere disposta dal servizio ispettivo del Ministero del lavoro, d'ufficio o su istanza della lavoratrice, qualora nel corso della propria attività di vigilanza constati l'esistenza delle condizioni che danno luogo all'astensione medesima.

Art. 20. Flessibilità del congedo di maternità

1. Ferma restando la durata complessiva del congedo di maternità, le lavoratrici hanno la facoltà di astenersi dal lavoro a partire dal mese precedente la data presunta del parto e nei quattro mesi successivi al parto, a condizione che il medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato e il medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro.
2. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri della sanità e per la solidarietà sociale, sentite le parti sociali, definisce con proprio decreto l'elenco dei lavori ai quali non si applicano le disposizioni del comma 1.

Art. 28. Congedo di paternità

1. Il padre lavoratore ha diritto di astenersi dal lavoro per tutta la durata del congedo di maternità o per la parte residua che sarebbe spettata alla lavoratrice, in caso di morte o di grave infermità della madre ovvero di abbandono, nonché in caso di affidamento esclusivo del bambino al padre.

Art. 32. Congedo parentale

1. Per ogni bambino, nei primi suoi otto anni di vita, ciascun genitore ha diritto di astenersi dal lavoro secondo le modalità stabilite dal presente articolo. I relativi congedi parentali dei genitori non possono complessivamente eccedere il limite di dieci mesi, fatto salvo il disposto del comma 2 del presente, articolo. Nell'ambito del predetto limite, il diritto di astenersi dal lavoro compete:
 - a) alla madre lavoratrice, trascorso il periodo di congedo di maternità per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi;
 - b) al padre lavoratore, dalla nascita del figlio, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi, elevabile a sette nel caso di cui al comma 2;
 - c) qualora vi sia un solo genitore, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a dieci mesi.

2. Qualora il padre lavoratore eserciti il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato non inferiore a tre mesi, il limite complessivo dei congedi parentali dei genitori è elevato a undici mesi.
3. Ai fini dell'esercizio del diritto di cui al comma 1, il genitore è tenuto, salvo casi di oggettiva impossibilità, a preavvisare il datore di lavoro secondo le modalità e i criteri definiti dai contratti collettivi, e comunque con un periodo di preavviso non inferiore a quindici giorni.

Art. 34. Trattamento economico e normativo

1. Per i periodi di congedo parentale di cui all'articolo 32 alle lavoratrici e ai lavoratori è dovuta fino al terzo anno di vita del bambino, un'indennità pari al 30 per cento della retribuzione, per un periodo massimo complessivo tra i genitori di sei mesi.

Art. 39. Riposi giornalieri della madre

1. Il datore di lavoro deve consentire alle lavoratrici madri, durante il primo anno di vita del bambino, due periodi di riposo, anche cumulabili durante la giornata. Il riposo è uno solo quando l'orario giornaliero di lavoro è inferiore a sei ore.
2. I periodi di riposo di cui al comma 1 hanno la durata di un'ora ciascuno e sono considerati ore lavorative agli effetti della durata della retribuzione del lavoro. Essi comportano il diritto della donna ad uscire dall'azienda.
3. I periodi di riposo sono di mezz'ora ciascuno quando la lavoratrice fruisca dell'asilo nido o di altra struttura idonea, istituiti dal datore di lavoro nell'unità produttiva o nelle immediate vicinanze di essa.

Art. 40. Riposi giornalieri del padre

1. I periodi di riposo di cui all'articolo 39 sono riconosciuti al padre lavoratore:

- a) nel caso in cui i figli siano affidati al solo padre;
- b) in alternativa alla madre lavoratrice dipendente che non se ne avvalga;
- c) nel caso in cui la madre non sia lavoratrice dipendente;
- d) in caso di morte o di grave infermità della madre.

Art. 47. Congedo per la malattia del figlio

1. Entrambi i genitori, alternativamente, hanno diritto di astenersi dal lavoro per periodi corrispondenti alle malattie di ciascun figlio di età non superiore a tre anni.
2. Ciascun genitore, alternativamente, ha altresì diritto di astenersi dal lavoro, nel limite di cinque giorni lavorativi all'anno, per le malattie di ogni figlio di età compresa fra i tre e gli otto anni.
3. Per fruire dei congedi di cui ai commi 1 e 2 il genitore deve presentare il certificato di malattia rilasciato da un medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato.
4. La malattia del bambino che dia luogo a ricovero ospedaliero interrompe, a richiesta del genitore, il decorso delle ferie in godimento per i periodi di cui ai commi 1 e 2.
5. Ai congedi di cui al presente articolo non si applicano le disposizioni sul controllo della malattia del lavoratore.

Art. 54. Divieto di licenziamento

1. Le lavoratrici non possono essere licenziate dall'inizio del periodo di gravidanza fino al termine dei periodi di interdizione dal lavoro previsti dal Capo III, nonché fino al compimento di un anno di età del bambino.
2. Il divieto di licenziamento opera in connessione con lo stato oggettivo di gravidanza, e la lavoratrice, licenziata nel corso del periodo in cui opera il divieto, è tenuta a presentare al datore di lavoro idonea certificazione dalla quale risulti l'esistenza all'epoca del licenziamento, delle condizioni che lo vietavano.
3. Il divieto di licenziamento non si applica nel caso:
 - a) di colpa grave da parte della lavoratrice, costituente giusta causa per la risoluzione del rapporto di lavoro;
 - b) di cessazione dell'attività dell'azienda cui essa è addetta;
 - c) di ultimazione della prestazione per la quale la lavoratrice è stata assunta o di risoluzione del rapporto di lavoro per la scadenza del termine;
 - d) di esito negativo della prova; resta fermo il divieto di discriminazione di cui all'articolo 4 della legge 10 aprile 1991, n.125, e successive modificazioni.

Art. 56. Diritto al rientro e alla conservazione del posto

1. Al termine dei periodi di divieto di lavoro previsti dal Capo II e III, le lavoratrici hanno diritto di conservare il posto di lavoro e, salvo che espressamente vi rinuncino, di rientrare nella stessa unità produttiva ove erano occupate all'inizio del periodo di gravidanza o in altra ubicata nel medesimo comune, e di permanervi fino al compimento di un anno di età del bambino; hanno altresì diritto di essere adibite alle mansioni da ultimo svolte o a mansioni equivalenti.

Art. 74. Assegno di maternità di base

1. Per ogni figlio nato dal 1° gennaio 2001, o per ogni minore in affidamento preadottivo o in adozione senza affidamento dalla stessa data, alle donne residenti, cittadine italiane o comunitarie o in possesso di carta di soggiorno ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286, che non beneficiano dell'indennità di cui agli articoli 22, 66 e 70 del presente testo unico, è concesso un assegno di maternità pari a complessive L. 2.500.000.
3. L'assegno è concesso dai comuni nella misura prevista alla data del parto, alle condizioni di cui al comma 4. I comuni provvedono ad informare gli interessati invitandoli a certificare il possesso dei requisiti all'atto dell'iscrizione all'anagrafe comunale dei nuovi nati.
4. L'assegno di maternità di cui al comma 1, nonché l'integrazione di cui al comma 6, spetta qualora il nucleo familiare di appartenenza della madre risulti in possesso di risorse economiche non superiori ai valori dell'indicatore della situazione economica (ISE), di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n.109, tabella 1, pari a lire 50 milioni annue con riferimento a nuclei familiari con tre componenti.
7. L'importo dell'assegno è rivalutato al 1° gennaio di ogni anno, sulla base della variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati calcolato dall'ISTAT.

2.6 La legge n. 1044 del 6 dicembre 1971

Piano quinquennale per l'istituzione di Asili-nido comunali con il concorso dello Stato (testo parziale)

Art. 1.

L'assistenza negli Asili-nido ai bambini di età fino a tre anni nel quadro di una politica per la famiglia, costituisce un servizio sociale di interesse pubblico.

Gli Asili-nido hanno lo scopo di provvedere alla temporanea custodia dei bambini, per assicurare una adeguata assistenza alla famiglia e anche per facilitare l'accesso della donna al lavoro nel quadro di un completo sistema di sicurezza sociale.

Al fine di realizzare, nel quinquennio 1972-76, la costruzione e la gestione di almeno 3.800 Asili-nido, lo Stato assegna alle regioni fondi speciali per la concessione di contributi in denaro ai comuni. (omissis)

Art. 2.

Ai fini di cui alla presente legge è istituito uno speciale fondo per gli Asili-Nido, iscritto in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità. Il fondo viene ripartito dal Ministro per la sanità tra le regioni entro il mese di febbraio di ogni anno, sulla base dei criteri previsti dall'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, relativa ai provvedimenti finanziari per l'attuazione delle regioni a statuto ordinario. Le somme non impegnate in un esercizio possono esserlo negli anni successivi.

Art. 3.

Il Ministero della sanità verifica lo stato di attuazione dei piani annuali degli Asili-Nido.

Art. 6.

La regione, con proprie norme legislative, fissa i criteri generali per la costruzione, la gestione e il controllo degli Asili-Nido, tenendo presente che essi devono:

- 1) essere realizzati in modo da rispondere, sia per localizzazione sia per modalità di funzionamento, alle esigenze delle famiglie;
- 2) essere gestiti con la partecipazione delle famiglie e delle rappresentanze delle formazioni sociali organizzate nel territorio;
- 3) essere dotati di personale qualificato sufficiente ed idoneo a garantire l'assistenza sanitaria e psico-pedagogica del bambino;
- 4) possedere requisiti tecnici, edilizi ed organizzativi tali da garantire l'armonico sviluppo del bambino.

Art. 7.

La vigilanza igienica e sanitaria è affidata alle unità sanitarie locali ed in via transitoria, fino all'istituzione di queste ultime, all'ufficiale sanitario del comune dove ha sede l'Asilo-Nido.

Art. 8.

A decorrere dal periodo di paga successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 1971 sono elevati dello 0,10 per cento l'aliquota contributiva dovuta dai datori di lavoro al fondo adeguamento pensioni della assicurazione generale obbligatoria invalidità e vecchiaia gestita dall'I.N.P.S. o da altri enti previdenziali, nonché il contributo dovuto dai datori di lavoro ai fondi speciali di previdenza gestiti dall'I.N.P.S. e sostitutivi della predetta assicurazione generale obbligatoria invalidità e vecchiaia. L'Istituto nazionale della previdenza sociale avrà cura di tenere separata contabilità dell'ammontare dei contributi riscossi a norma del comma precedente.

Art. 11. L'art. 11 della legge 26 agosto 1950, n. 860, è abrogato.

3. LA PRIMA INFANZIA

3.1 Lo sviluppo psico-fisico

Per sviluppo psico-fisico si intende un processo di crescita sia da un punto di vista quantitativo che qualitativo. Lo sviluppo avviene attraverso una serie di modificazioni di strutture, di funzioni e di organizzazioni che si producono in un organismo dalla sua origine alla sua fine. L'organismo è un sistema in continua trasformazione che si sviluppa in base a leggi genetiche e ambientali.

L'intelligenza umana, varia e non definibile sotto un unico aspetto, all'inizio del suo sviluppo segue un percorso caratterizzato da passaggi, o fasi, obbligatori ed evidenzia la presenza di strutture cognitive comuni a tutte le persone. Piaget suddivide l'intero sviluppo mentale in quattro importanti tappe o stadi, che a loro volta contengono ulteriori suddivisioni:

1)	Periodo senso-motorio	0-2 anni	Prima infanzia
2)	Periodo preoperatorio	2-6/7 anni	Seconda infanzia
3)	Periodo operatorio concreto	6/7-11/12 anni	Fanciullezza
4)	Periodo operatorio formale	11/12-15 anni	Adolescenza

La sequenza degli stadi (o fasi) è rigidamente determinata, non si può passare dallo stadio 1 allo stadio 3 senza passare dalla fase 2, invece l'età cronologica alla quale si giunge ad un certo stadio varia in funzione dei seguenti fattori:

- la maturazione neurofisiologica
- l'esercizio
- l'ambiente socio-culturale

3.1.1 il periodo sensomotorio

Il primo stadio è costituito dall'intelligenza sensomotoria e viene così chiamata perché in questo periodo prevalgono l'attività sensoriale e quella motoria. Il periodo sensomotorio è a sua volta suddiviso in 6 fasi.

Alla nascita il bambino è dotato di una serie di connessioni neuromuscolari già costituite (riflessi), che gli permettono di rispondere, sia pure in maniera rudimentale, agli stimoli del mondo circostante e di far fronte alle esigenze legate alla sua sussistenza. Alcuni di essi sono presenti alla nascita e scompaiono col tempo, lasciando il posto a comportamenti più evoluti, altri restano per tutta la vita, altri ancora compaiono qualche tempo dopo la nascita. L'assenza di codesti riflessi, o il loro perdurare oltre un certo tempo, a seconda del riflesso in questione, è un parametro importante per la valutazione della maturazione del sistema nervoso nei primi mesi di vita.

Alcuni riflessi, pur essendo già costituiti, hanno bisogno di un certo esercizio prima di funzionare in maniera completa. È questo il caso della **suzione**, nei primi giorni di vita, infatti, il coordinamento tra il succhiare, il respirare e l'inghiottire non è perfetto, soltanto con l'esercizio assume un andamento fluido e ininterrotto.

Un altro riflesso presente alla nascita è quello della **ricerca del cibo** (del latte materno), tale riflesso è provocato dalla stimolazione della zona intorno alla bocca e consiste in una rotazione della testa verso la fonte dello stimolo.

Anche il riflesso **grasping** (afferrare) è presente alla nascita: stimolando il palmo, la mano si chiude. Questo riflesso in seguito scompare (verso i due mesi) per l'instaurarsi della prensione volontaria.

Il riflesso di **Moro**, invece, si attiva quando il bambino viene posto dalla posizione verticale a quella orizzontale, velocemente, senza sostenergli la testa: egli reagisce allargando le braccia per poi richiuderle verso il petto come per attaccarsi a qualcosa o qualcuno.

Il neonato possiede anche il riflesso del **nuoto** che si manifesta a livello delle braccia e delle gambe ogni qual volta il piccolo viene immerso in acqua in posizione orizzontale con il ventre rivolto verso il basso e la testa sollevata. Analogo riflesso è quello della **marcia automatica** che si verifica quando il lattante viene tenuto in posizione verticale.

Il riflesso **palpebrale** compare invece intorno a due mesi di vita: quando si avvicina velocemente qualcosa agli occhi del bambino egli reagisce chiudendoli (è un riflesso che non scompare).

La posizione del bambino fino alla fine del primo mese di vita è quella supina (sdraiato sulla schiena) e, se viene posto a pancia in giù, tiene la testa di lato. Il controllo delle parti del corpo aumenta gradualmente grazie allo sviluppo neuromuscolare.

La motricità nasce come manifestazione spontanea, ossia come reazione dell'organismo all'ambiente, è generalizzata, è presente già al momento della nascita e inizialmente riguarda i bisogni fondamentali (fame, freddo ecc.): il neonato dorme, succhia, si agita e piange. Riuscire a controllare il proprio corpo è importante per il bambino per molti motivi. Dall'essere completamente dipendente, il neonato diventa nel giro di pochi mesi relativamente indipendente, capace di raggiungere gli oggetti che lo interessano, capace di prendere coscienza delle distanze e del tempo necessario a percorrerle, di avvicinarsi alle persone che ama, di sfuggire le situazioni spiacevoli.

Di seguito osserviamo la tabella contenente le principali fasi dello sviluppo sensomotorio:

1 mese	Quando è sdraiato a pancia in giù, riesce a sollevare leggermente la testa
	Stringe il dito di una persona
	Reagisce ad un suono improvviso
2 mesi	Riesce a trattenere gli oggetti con le mani
	Segue con gli occhi una persona che si muove
	Tiene la testa dritta per qualche secondo
3 mesi	Alza bene la testa quando è sdraiato a pancia in giù
	Si volta dal fianco alla schiena
	Se è seduto, appoggiato a dei cuscini, mantiene la testa eretta
4 mesi	Osserva gli oggetti posti davanti a lui
	Le proprie mani diventano oggetto di attenzione visiva
	Porta alla bocca l'oggetto che ha in mano
	Scuote l'oggetto che ha in mano
	Si volta dalla schiena sul fianco
5 mesi	Riesce a mantenersi a lungo seduto, se appoggiato
	Raggiunge la coordinazione mano-occhi: afferra gli oggetti che osserva
6 mesi	Seduto si china in avanti e si serve delle mani come sostegno
	Quando è sdraiato compie un giro completo dallo stomaco allo stomaco
7 mesi	Acquisisce la categoria "permanenza dell'oggetto"
	Ha paura degli estranei
8 mesi	Opposizione del pollice alle altre dita nel sollevare un oggetto
	Siede senza appoggio
9 mesi	Se sorretto, riesce a sostenere il peso del corpo
	Cammina a carponi
	Acquisisce la categoria logica causa-effetto
10 mesi	Sa alzarsi in piedi
	Sostenendosi fa qualche passo lateralmente
12 mesi	Cammina autonomamente
15 mesi	Riesce a tenere in mano un bicchiere e bere
18 mesi	Sale e scende da una sedia con abilità
	Riesce a mangiare con il cucchiaino
	Individua la relazione spazio-forma
2 anni	Inizia a camminare appoggiando prima il tallone poi la pianta
	Taglia la carta con le forbicine.
	Infila le perle grosse con un bastoncino
	Inizia il controllo degli sfinteri.

Un lattante di sei mesi non è in grado di cercare un oggetto che, sotto i suoi occhi, abbiamo nascosto sotto un altro oggetto. Solamente verso i 7/9 mesi acquisisce la categoria di "permanenza dell'oggetto"² e lo dimostra cercando l'oggetto che gli si nasconde.

Compiuto il primo anno di vita, il bambino progressivamente inizia ad affinare ed organizzare le proprie attività: esamina gli oggetti sperimentandone tutte le possibilità (buttandoli, lanciandoli, mordendoli...), associa i mezzi con i fini dimostrando perciò di potersi già in parte rappresentare un'azione senza compierla (afferra un bastoncino per avvicinare un oggetto).

ORGANIZZAZIONE E RAPPRESENTAZIONE MENTALE

Il bambino di pochi mesi considera l'ambiente dove vive come una estensione del proprio corpo: tutto ciò che avviene attorno a lui trova una diretta risonanza dentro di lui, nella sua emotività. Il bambino è influenzato dall'emotività anche nel rapporto percettivo e riversa sulla situazione esterna il carattere intenzionale che caratterizza il suo modo di sentire.

Fino ai due anni l'atto percettivo del bambino è di qualità piuttosto scadente: ciò che il piccolo percepisce sono pochi elementi, che stanno insieme in virtù di un legame più emotivo che causale, ha una percezione **sincretica** (cioè globale e poco strutturata). Per esempio i bambini di due anni non riescono a cogliere i particolari che contraddistinguono due cani di razza diversa ma che sono dello stesso colore o hanno la stessa altezza.

Successivamente saranno capaci di una percezione più **analitica** (particolareggiata). Tuttavia non è sufficiente una percezione analitica per avere una percezione strutturata dell'oggetto: è necessaria anche una capacità di **sintesi**, vale a dire mettere in relazione i particolari più significativi tra loro e mettere in relazione i particolari con l'insieme.

Ciò che favorisce il passaggio dalla percezione sincretica a quella analitica e poi a quella sintetica è, in questo periodo dell'infanzia, l'esperienza sensomotoria, basata soprattutto sulla manipolazione degli oggetti.

Servirsi di un bastoncino per avvicinare un oggetto lontano è un atto di intelligenza in quanto il bambino, nello strumentalizzare un mezzo come il bastoncino, deve poter comprendere preliminarmente il rapporto tra bastoncino e oggetto; naturalmente egli non si rende conto intellettualmente di tale rapporto, ma lo sperimenta giocando. In tal modo il bambino apprende nuovi modi di fare, o come sono chiamati da Piaget, di nuovi **schemi d'azione**.

Gli schemi si formano a partire dall'**attività spontanea** del neonato; egli ripete dei movimenti non intenzionali: il successo dell'operazione rinforzerà la ripetizione, mentre l'insuccesso segnalerà l'errore.

Fino ai 6 mesi prevale l'**assimilazione**: il bambino ripete ciò che è funzionale al suo bisogno (succhiare, afferrare, muoversi) esercitandosi, fino ai 4 mesi, prevalentemente sul proprio corpo. Dai 4 agli 8 mesi circa rivolge la sua attenzione verso il mondo esterno ed inizia una prima distinzione tra mezzi e fini.

Quando accade che, in una situazione diversa, il suo modo di comportarsi, cioè il suo schema, si rivela inadatto a soddisfarlo, egli allora lo modifica **accomodando** i propri schemi motori alla nuova situazione.

Per esempio, se mentre si agita nella culla batte casualmente la mano contro un sonaglino appeso e questo suono gli è gradito, egli continua a battere il sonaglino. In seguito, se trova un pupazzo di gomma, prima lo batte, poi, non ottenendo alcun risultato sonoro, prova ed inventa movimenti nuovi finché individua il modo, se c'è, di farli emettere un suono, per esempio stringendolo. Ecco che il bambino si è accomodato alla nuova situazione, ha appreso un nuovo schema motorio (stringere), e per un certo periodo continuerà a sperimentare la nuova tecnica sugli oggetti che lo circondano: al momento dell'assimilazione segue il momento dell'accomodamento e poi di nuovo quello dell'assimilazione.

Un ruolo essenziale nell'elaborazione dei nuovi schemi è svolto dall'**imitazione**, prima sporadica e poi sistematica: verso i due anni inizia l'imitazione differita; il bambino è capace di immaginare un modello, di rifarlo a memoria, cioè è in grado di rappresentare mentalmente schemi motori anche complessi.

² Con "permanenza dell'oggetto" si intenda anche la capacità che il bambino acquisisce dai 18 ai 24 mesi di comprendere che gli oggetti inanimati sono entità non legate alla propria volontà.

3.1.2 Il periodo preoperatorio

Pensare è un atto automatico, ma non è un atto presente fin dalla nascita. I primi riflessi presenti nel lattante sono motori, mentre il pensiero può essere definito una sequenza di processi mentali sostitutivi di un'azione, che si costituisce in virtù della doppia influenza del linguaggio e della socializzazione.

Principalmente è il linguaggio che, dando la capacità di raccontare le proprie azioni, conferisce allo stesso tempo la possibilità di ricostruire il passato, di evocare quindi azioni anteriori anche in assenza degli oggetti che vi erano stati coinvolti; il linguaggio dà inoltre la possibilità di anticipare azioni future, mai eseguite.

Il periodo preoperatorio è suddiviso da Piaget in due fasi:

- quella del **pensiero simbolico** (2-4 anni)
- quella del **pensiero intuitivo** (4-6/7 anni)

Il **pensiero simbolico** deriva dalla capacità del soggetto di rappresentarsi un'azione già svolta o da svolgere. Il bambino fino ai due anni imita quanto accade attorno a lui, nel periodo simbolico, invece, imita anche azioni non presenti, atti o atteggiamenti che ha visto compiere in precedenza: si tratta dell'imitazione differita.

I bambini che giocano “alla casa” o “al dottore” non imitano meccanicamente i movimenti delle persone, né riproducono soltanto le relative situazioni; essi assimilano il dato reale e conosciuto e lo adattano alla loro capacità affettiva.

Ciò che nel gioco simbolico viene riprodotto non è solamente il movimento, ma il sentimento che viene assimilato per mezzo dell'azione: è un gioco di animazione. Piaget definisce il gioco simbolico un'attività egocentrica, e sottolinea la funzione del gioco nel soddisfare l'Io trasformando e deformando il dato reale.

3.2 Il gioco simbolico

Secondo gli studi di Piaget il gioco simbolico compare tra 1 anno e mezzo e 2 anni. Il gioco simbolico implica capacità cognitive complesse: perché un soggetto o una azione possano essere simboli, il bambino deve fare uso dell'attività rappresentativa (ricordarsi di un oggetto o di una azione durante la sua assenza). Il gioco simbolico di imitazione può essere anche chiamato gioco di drammatizzazione (vissuto dal bambino attraverso l'attività di tutto il corpo); è basato sulla imitazione di persone o di azioni che il bambino vede e vive abitualmente.

Il gioco simbolico di proiezione, invece, non è basato sulla imitazione che coinvolge tutto il corpo, ma sulla proiezione mentale dentro o nell'oggetto che sta usando (giocare con le macchinine e fare finta di essere l'autista o il papà che guida, giocare con il burattino e fare finta di essere quel personaggio, giocare con la bambola e fare finta di essere quella piccola donna).

3.3 Lo sviluppo del linguaggio

Il processo di apprendimento del linguaggio è lungo e complesso. Il bambino impara l'esatta pronuncia delle parole attraverso una serie di tentativi di imitazione dei suoni prodotti dalle persone che gli vivono accanto, e associa i significati alle parole seguendo un processo di condizionamento e rinforzo, dove però il ragionamento svolge un ruolo essenziale. Il bambino deve infatti scoprire che ogni cosa ha un nome, che alcuni nomi servono ad indicare classi di oggetti, che altri indicano sensazioni, stati d'animo, realtà astratte e generali. Tale apprendimento richiede una attività intellettuale³ che, quando è assente, come nel caso di gravi neuropatie, non permette un sufficiente sviluppo del linguaggio.

Diverse teorie cercano di spiegare in che modo i bambini acquisiscano e sviluppino la capacità di parlare e comprendere il linguaggio, le principali sono:

- **Teoria del rinforzo e dell'imitazione** (“*Il comportamento verbale*” di Skinner, 1957); l'acquisizione del linguaggio avverrebbe per imitazione del linguaggio degli adulti, i quali, correggendo le espressioni errate, indicherebbero al bambino il linguaggio corretto (condizionamento operante). La teoria di Skinner è stata criticata, in quanto non spiega la “creatività linguistica”, cioè in quale modo i bambini riescano a pronunciare frasi mai udite prima.

³ Strutture cognitive: un insieme di principi e regole che mediano l'interazione tra organismo ed ambiente; organizzano l'informazione proveniente dal mondo esterno e costituiscono una modalità di organizzazione della realtà; non sono direttamente osservabili.

- **Teorie che postulano una base innata nel linguaggio** (Chomsky, 1965,1986; McNeill, 1970); apprendere una lingua richiede l'acquisizione di un corpo di conoscenze. Queste conoscenze, secondo Chomsky, sono costituite da un insieme di regole sintattiche. Queste regole, per quanto complesse, sono apprese rapidamente dai bambini, senza la necessità di un accurato insegnamento. Ciò è possibile perché esiste un dispositivo innato universale responsabile dell'acquisizione del linguaggio (LAD, Language Acquisition Device). Attraverso tale dispositivo, presente solo nella specie umana, è possibile percepire le regolarità delle espressioni udite e generare ipotesi su di esse. Tali ipotesi sono verificate, generalizzate e mantenute o rifiutate a seconda dell'esito. Il LAD immagazzina le espressioni di una certa lingua e costruisce una grammatica. Il linguaggio, dunque, non sarebbe appreso, ma sviluppato nello stesso modo in cui si sviluppa il fisico della persona. Il bambino è guidato, quindi, da capacità innate nella sua analisi delle strutture del linguaggio, ed il peso attribuito alle variabili ambientali è notevolmente limitato. L'idea sottostante è che i meccanismi linguistici costituiscano un dominio specifico a sé stante, indipendente dalle altre capacità cognitive e comunicative del bambino.
- **Teoria piagetiana** (Piaget, 1970): lo sviluppo del linguaggio non è dovuto né all'apprendimento, né alla maturazione di processi innati specifici, ma dal completamento dei processi di sviluppo che si verificano durante lo stadio sensomotorio. Il linguaggio è una manifestazione della più ampia capacità di rappresentazione del mondo attraverso simboli ed è strettamente legato allo sviluppo cognitivo. Infatti, comprendiamo ed usiamo determinate strutture linguistiche solo quando le nostre capacità cognitive ci consentono di farlo. Anche quando siamo in grado a livello cognitivo di formulare un concetto, la sua espressione può essere ad un livello meno "evoluto", perché non sono ancora state acquisite quelle regole grammaticali necessarie ad esprimerla compiutamente.
- **Teorie dell'interazione sociale** (Bruner, 1975, 1983); l'approccio si focalizza sulle esperienze comunicative preverbalì attraverso le quali si sviluppa la competenza linguistica. Fondamentale è l'interazione con l'ambiente e i supporti che il soggetto riceve da esso. Centrali sono dunque le esperienze interattive e comunicative con l'ambiente sociale, attraverso cui il bambino impara ad interpretare il linguaggio parlato da chi lo accudisce. Concetto fondamentale è quello di *attenzione congiunta* o *condivisa* che bambino e *caregiver* hanno sugli oggetti. La responsività dell'adulto è il fattore che consente lo sviluppo del linguaggio.

Fisiologicamente, la funzione verbale, specifica solamente nell'uomo, si sviluppa grazie alla particolarità anatomica dell'apparato vocalico-fonatorio (bocca, cavità nasale, laringe, faringe, polmoni e diaframma) e alla struttura neurale del cervello.

Imparare a comunicare con il linguaggio implica l'acquisizione di specifiche capacità in quattro aree distinte:

- **Fonologica** (uso dei suoni, vocali e consonanti, della nostra lingua)
- **Sintattica** (utilizzo delle regole che permettono la costruzione della frase),
- **Semantica** (conoscenza del significato delle parole e delle frasi)
- **Pragmatica** (utilizzo del linguaggio a fini relazionali).

Ciò che può ostacolare la comparsa e lo sviluppo del linguaggio sono:

- lesioni cerebrali
- ipoevolutismo psichico
- non funzionamento dell'apparato uditivo
- non funzionamento dell'apparato vocalico e fonatorio
- motivi psicologici
- mancata esposizione al linguaggio

Da 0 a 3 anni il bambino passa progressivamente da una comunicazione non verbale ad una di tipo verbale, sebbene la forma non verbale permanga a lungo nel linguaggio infantile e non scompaia mai, nemmeno in età adulta. I neonati sono in grado di esprimere molto presto un comportamento sociale che viene consolidato dalla reazione delle persone care. E' tipico osservare come il bambino, nei primi mesi di vita, per attirare l'attenzione dell'adulto utilizzi tutti i mezzi a sua disposizione: cerca il contatto con gli occhi, sgambetta, sorride, fa versi; se non riceve nessuna risposta, spesso piange. Il pianto genera quasi sempre la risposta immediata dell'adulto

cosicché il bambino può continuare quello che è definito il "corteggiamento" visivo e la produzione di suoni gutturali. Il pianto è il primo veicolo di informazione e le mamme non hanno, in genere, difficoltà a distinguere quello da fame, da disagio, da dolore o da capriccio. I primissimi vocalizzi sono universali ed uguali per tutti i bambini del mondo e non sono mirati all'apprendimento della lingua o delle lingue che il bambino imparerà a parlare. Solo a partire dai 6-7 mesi il bambino comincia a riconoscere le caratteristiche acustiche dell'ambiente in cui vive e quindi ad uniformare le proprie produzioni a quelle dei genitori. Iniziano quindi a comparire i primi vocalizzi ed i primi suoni che assomigliano a delle consonanti.

Il bambino presta attenzione ai suoni che produce e che generalmente sono rinforzati e ripetuti dai genitori ed è per lui piacevole autoascoltarsi ed imitare. In effetti, questo stadio prelinguistico, definito del "gioco vocalico", è un suo allenamento articolatorio controllato dall'udito. Queste esperienze articolatorie, oltre ad esercitare l'approccio fonatorio in via di maturazione, permettono al bambino di imparare, attraverso un adeguato rinforzo da parte dell'ambiente circostante, il carattere strumentale e comunicativo dei suoni che produce, come avveniva quando il pianto era sollievo alla fame o al dolore. Una tappa molto importante nello sviluppo del linguaggio è rappresentata dalla comparsa della "lallazione" cioè dalla produzione ripetuta di sillabe. Grazie alla maturazione della muscolatura orale ed alla capacità di auto-ascolto, il bambino inizia a produrre forme articolatorie, dapprima semplici ed isolate (ma - pa - ta - etc:), ed in seguito sempre più complesse (mamama / ata etc:). Queste sequenze di suoni non sembrano aver un significato linguistico ma sono importanti ai fini comunicativi perché esprimono, mediante variazioni del ritmo e della melodia, vari stati emotivi: gioia, dolore, rabbia. La lallazione è, inoltre, fondamentale per l'interazione comunicativa genitore-bambino in quanto è motivo di gioco vocale quando, ad esempio, gli adulti imitano i suoni emessi dal bambino e cercano di sollecitarlo a produrne di nuovi. Talvolta i genitori credono di poter individuare delle "parole" nella sequenza sonora prodotta. In realtà non è così; quando il bambino dice "mamama" non chiama ancora la mamma ma rinforza, anche attraverso produzioni verbali, il suo intento di richiamare l'attenzione.

La produzione ripetuta della stessa sillaba avviene in concomitanza con lo sviluppo di una importante abilità motoria, cioè quella di battere ripetutamente con un oggetto. Durante questo periodo, il bambino aumenta anche le proprie capacità imitative e si diverte a provocare delle reazioni nell'ambiente circostante. E' inoltre consapevole del contenuto emotivo del linguaggio adulto soprattutto dei suoni di approvazione e dei "no" di divieto. Per questo inizia a gradire le filastrocche, quelle che contengono il suo nome ripetuto, quelle che denominano, ad esempio accompagnate dal tocco, le varie parti del corpo o quelle che terminano con un finale scherzoso in cui un movimento sia accompagnato dal cambiamento di intonazione della voce.

Questi giochi permettono al bambino di imparare molte parole ed espressioni nuove, in quanto vengono ripetute molte volte; consentono di aumentare la capacità di ascolto e di comprendere anche il concetto di "fare a turno". Verso la fine del primo anno di vita le produzioni vocali del bambino diventano sempre più intenzionali e ricche di significato a cui i genitori tentano di dare delle interpretazioni precise. Talvolta si possono ascoltare dei veri e propri "discorsi" con melodie e suoni chiaramente articolati, magari prodotti più volte nel corso della stessa giornata ma con significato non sempre preciso. Sono queste delle parole oppure no? Nel passaggio dalla fase prelinguistica a quella linguistica sono molto frequenti queste sequenze di suoni (vocali e consonanti) ma non sempre si è in grado di dar loro un significato; si parla allora di "protoparole".

Per poter affermare che il bambino pronuncia una vera parola ci dev'essere una coerenza tra i suoni che produce ed il significato che attribuisce a loro. Se, ad esempio, il bambino dice "tutu" ogni volta che vuole indicare, vedere, denominare una macchina, questa è una parola (in questo caso rappresentata da un suono onomatopeico), in quanto con la stessa sequenza di suoni intende sempre lo stesso oggetto.

Tale sintesi si realizza grazie ad eventi che incidono profondamente sulla vita quotidiana del bambino; la loro ripetizione permette di associare un'esperienza percettiva o una situazione ad una espressione verbale. E' noto, comunque, che il cervello del bambino è in grado di rappresentare ed evocare oggetti e/o situazioni molto prima che il piccolo sia in grado di pronunciare una parola o di formulare una frase.

Generalmente tra i 12 e i 15 mesi il bambino usa le prime parole, dotate di significato, sia per denominare (parti del corpo, persone, segnali di saluto, etc.) sia per richiedere. A questa età la muscolatura della bocca è adeguatamente allenata e la comprensione è ben sviluppata (indica gli oggetti che gli vengono richiesti, esegue

ordini semplici, ...). Molto spesso le parole hanno un valore di vera e propria frase o possono assumere più significati se usati in contesti diversi e se vengono prodotte con differente intonazione della voce.

Sebbene il bambino usi una sola parola, tuttavia possiede già la frase organizzata a livello di pensiero. In questo periodo il linguaggio verbale e quello gestuale vengono utilizzati contemporaneamente ed il gesto può sostituire o rinforzare una parola od un verbo. Quando il bambino indica il frutto e contemporaneamente dice "mela", in realtà denomina sia con la voce che con il gesto. Così come quando dice "da" e porge le mani, in realtà chiede sia con la voce che con il gesto. Al contrario, quando parola e gesto vengono utilizzati contemporaneamente ma ciascuno con diverso significato, il bambino sta formulando una frase a due termini. Ad esempio, porge le mani e contemporaneamente dice "mela", in realtà chiede "dammi la mela". Così quando indica con il dito il frutto (gesto per denominare la mela) e dice "da" egli realizza la stessa frase "dammi mela".

Le prime combinazioni spontanee di due parole compaiono generalmente dai due anni e sono del tipo : nome + nome ("papà brum" o "papà via" per "papà è andato via con la macchina"); nome + verbo ("papà dai", "mamma vieni" etc.); nome + modificatore ("mamma bella", "palla gialla", etc.).

Durante l'apprendimento del linguaggio è molto importante valutare non solo la quantità di parole che il bambino dice ma, soprattutto, come vengono usate. Infatti, all'inizio della verbalizzazione le parole sono utilizzate unitariamente all'azione compiuta, ad esempio il bambino dice /pappa/ mentre mangia o mentre gioca con il cucchiaio. In seguito, la parola anticipa o ricorda un'azione: esempio /palla papà/ può indicare una richiesta / papà andiamo a giocare a palla/ o può definire un avvenimento: /sono andato a giocare a palla con il papà/.

Successivamente, il bambino si serve delle parole anche fuori dal loro contesto abituale, ad esempio quando il bambino dice /papà/, indicando le scarpe del genitore che in quel momento non c'è, può specificare che quelle sono le scarpe del papà.

La parola inizialmente è legata ad una situazione precisa : dire al bambino /fai ciao/ mentre ci si avvicina alla porta per uscire, lo induce a salutare con la mano; quando è più grande, sa usare il saluto anche quando lui continua a giocare e qualcun altro va via ed è, inoltre, capace di comprendere ordini sempre più complessi e meno prevedibili.

I progressi che avvengono a livello della comprensione coincidono con quelli che si hanno sul piano cognitivo e con l'acquisizione di concetti spaziali e temporali : sopra - sotto, dentro - fuori, prima - dopo.

Come molti studiosi del linguaggio hanno ben sottolineato, durante il periodo dello sviluppo, il linguaggio è "contemporaneamente oggetto di apprendimento e strumento di pensiero". Infatti, la condizione ottimale per l'espansione del vocabolario e della frase si verifica "ogni volta che si insegna al bambino a fare e contemporaneamente a dire".

Lo sviluppo fonologico

Processi sottostanti:

- Maturazione del tratto vocale (che comprende cavità orale, faringe e laringe)
- Controllo dei movimenti degli organi coinvolti nella fonazione (dipendente da maturazione del sistema nervoso centrale e dall'esercizio)
- Memoria di lavoro

Periodo prelinguistico.

prime settimane di vita: suoni vegetativi

2 - 6 mesi: vocalizzazioni non di pianto, suoni vocalici (*cooing* o "suoni simili al tubare")

verso i 4 mesi: alcune consonanti (prima gh e k, poi m, n, p, d). (giochi vocali)

7 - 10 mesi: lallazione canonica. Sequenze CV (Consonante Vocale) o CVCVCV. Vocali [a] e [e], e consonanti (b, p, m, n, f). E' presente nei bambini sordi dalla nascita e comprende anche dei suoni non appartenenti alla lingua madre. Aiuta a padroneggiare i suoni.

10-12 mesi: lallazione variata, gamma di suoni più ampia, scomparsa di quelli non appartenenti alla lingua madre, alternanza di sillabe diverse, intonazione e ritmo come quelli del linguaggio adulto.

Periodo linguistico

Compaiono le prime parole dove ognuna corrisponde ad un'intera frase. Per es. "pappa" può significare "dammi la pappa". (olofrasi)

Lo sviluppo della comunicazione

Pre-intenzionale (0-8 mesi)

- Movimenti e suoni prodotti senza intenzioni comunicative
- Azioni su persone e oggetti non coordinate tra loro
- Co-orientamento visivo attuato dagli adulti

Intenzionale (8-12 mesi)

- Suoni e movimenti con intenzioni comunicative (richiesta, dichiarazione)
- Coordinazione di azioni su persone e su oggetti
- attribuzione di stati mentali alle persone

Linguistica (12+)

- Uso di parole per comunicare

Lo sviluppo del lessico

Dai 12 mesi:

- protoparole (uso coerente di certe sequenze di suoni: es.: "am am")
- prime parole

Grande variabilità individuale nel numero di parole prodotte. Correlazione positiva tra parole comprese ad una certa età e quelle prodotte ad un'età successiva.

Dai 18 mesi:

- rapida acquisizione di nuove parole
- sostantivi e verbi
- uso referenziale delle parole.

Le prime parole si riferiscono categorie di livello intermedio ("gatto", prima di "animale" o "siamese"; "sedia" prima di "mobile" o "sedia a dondolo".) e possono avere significato sovraesteso o sottoesteso.

età	fase	caratteristiche
3 mesi ca	balbettio	il bambino emette semplici suoni vocalici
dal 4° mese		i suoni si arricchiscono di alcune consonanti
6 mesi	lallazione	il bambino gorgheggia; i suoni vocalici si appoggiano a consonanti e le sillabe formano strutture isolate ripetute (ma, la, du, lala, mama, dudu)
9 mesi		aumentano di frequenza le ripetizioni di sillabe identiche, si allunga la sequenza delle sillabe e si differenziano le intonazioni. Il bambino cerca di imitare i suoni che sente al momento
12 mesi	parola-frase	il bambino ripete sequenze di suoni imitando l'intonazione. Incominciano ad apparire le prime parole: ma-ma oppure pa-pa. Il bambino usa parole singole come fossero espressioni complete
18 mesi	onomatopea ed ecolalia	ha un vocabolario di una ventina di parole. È una fase imitativa del linguaggio cerca di ripetere tutte le parole e le frasi che sente, calcando più sull'intonazione e parla senza comunicare
2 anni	frase	il bambino possiede un vocabolario di oltre un centinaio di parole e comincia a combinare due parole in una frase
3 anni		è discretamente comprensibile quando parla e il suo linguaggio è grammaticalmente sempre più strutturato, conosce circa 2000 parole

3.4 L'attaccamento ed il legame materno

Il lattante ed il neonato accettano cure e attenzioni da chiunque, anche da estranei. In molti casi essi non mostrano disagio quando vengono allontanati dalla madre, né la cercano quando essa si assenta. All'inizio le diverse persone che si prendono cura del piccolo sono in un certo senso intercambiabili. Questa intercambiabilità segnala che il bambino non ha ancora scelto una figura particolare con la quale costruire una relazione affettiva intensa e spesso unica tramite l'attaccamento.

Già nei primi mesi di vita il bambino riesce a distinguere la voce, il volto, l'odore della madre da quello di altre persone. Sappiamo che egli sorride più prontamente alla madre e viene consolato più facilmente se può stare a contatto con lei. A questa età il bambino si limita a riconoscere una persona o una cosa soltanto quando sono presenti (permanenza dell'oggetto), mentre non è capace di rievocare il ricordo di qualcuno che non c'è, presupposto necessario per sentirne la mancanza e soffrirne.

La capacità di riconoscere la madre, il padre o alcune loro caratteristiche non significa che il bambino abbia già sviluppato un attaccamento, ma che riesce con sicurezza a differenziare le persone familiari da quelle non familiari e comincia a rispondere positivamente alle prime. Verso i 7/8 mesi (in alcuni casi anche prima) avviene l'attaccamento, questo è dimostrato dal fatto che il bambino prova angoscia quando viene separato dalla persona oggetto dell'attaccamento (paura di perdere l'oggetto del suo amore). Quando il genitore si allontana il bambino prova intensi sentimenti di disagio, paura o disperazione, che indicano chiaramente quanto la persona assente sia divenuta indispensabile al piccolo. Senza la sua presenza, il senso di sicurezza del bambino viene meno, le cure offerte da altre persone vengono rifiutate, anzi sembrano accrescere il disagio del bambino. Dunque, la situazione di disagio del bambino mette in evidenza il fatto che si è stabilita una relazione significativa, emotivamente intensa e duratura con una persona (usualmente la madre). Tra il bambino e la madre si crea un legame simbiotico "un tutt'uno" nel quale la madre è filtro e mediatrice del mondo esterno; in questa fase il bambino non possiede ancora coscienza della propria identità come essere individuale.

Una volta stabilito l'attaccamento ad una persona, il bambino prova sentimenti di angoscia e sofferenza quando viene separato dalla persona alla quale è "attaccato" e ciò avviene per lo più in modo improvviso. Il bambino, prima socievole e sorridente con tutti, comincia a mostrarsi diffidente quando incontra persone che non conosce. Successivamente il bambino comincerà a rifiutare esplicitamente l'estraneo; il fatto che fino ad una certa età i piccoli non siano vulnerabili emotivamente alla separazione dalle figure a lui più vicine ha alcune conseguenze pratiche. Ad esempio, l'adozione può avere un esito molto positivo e consentire il formarsi di una relazione di attaccamento sicura se si verifica precocemente, prima del momento in cui il bambino comincia a reagire negativamente all'estraneo e a soffrire per la separazione dalle persone già familiari, se avviene quando il bambino è grandicello vi saranno meno possibilità di stabilire un legame egualmente forte. Analogamente, il ricovero in ospedale dovrebbe tener conto di ciò che sappiamo circa la fragilità emotiva del bambino. Quando è possibile è da evitare l'ospedalizzazione di un bambino nel momento in cui raggiunge il picco delle manifestazioni di disagio alla separazione.

Se il bambino è sottoposto per lungo tempo all'angoscia di separazione, è possibile che lo sviluppo di una relazione significativa con il genitore naturale od adottivo si atrofizzi. Per questi bambini, emotivamente "congelati" nella loro prima infanzia perché allevati in un ambiente impersonale, il rischio è che si sviluppi una personalità anaffettiva, cioè diventino esseri incapaci di formare relazioni emotivamente significative, sia nella fanciullezza che nell'età adulta. Le straordinarie capacità di recupero dei bambini e l'enorme plasticità che caratterizzano lo sviluppo possono rendere reversibile questo trauma emotivo quando esse sono seguite da esperienze positive, come l'inserimento di un bambino in un ambiente familiare caloroso ed accogliente.

3.5 Genitori e figli

Nella società preindustriale le esigenze ed i bisogni dei singoli più deboli venivano assorbiti, soddisfatti e risolti dall'azione dell'intero gruppo familiare in cui il singolo viveva. Quindi la massima sicurezza sociale dell'individuo era garantita dall'esistenza di solidi gruppi familiari il più estesi possibile: più una famiglia era ampia e solida più essa poteva tutelare i propri componenti.

La società industriale, invece, prevede forme di assistenza non più legate alla famiglia di origine, ma pubbliche e/o legata ad associazioni sul territorio perché la famiglia di tipo nucleare non è in grado di provvedere ai bisogni dei suoi membri.

Nell'attuale famiglia, la madre è spesso impegnata professionalmente e gode di una sua autonomia sociale ed economica; i genitori sono assenti da casa per molte ore giornaliere. In Italia, tutto ciò ha significato la nascita e lo sviluppo, in termini non solo quantitativi ma anche qualitativi, degli Asili Nido.

L'Asilo Nido nasce come risposta alle esigenze derivanti dall'assenza da casa della madre lavoratrice e si pone, attualmente, la finalità di educare il bambino.

Il nucleo familiare ristretto, conseguenza della trasformazione della società, e l'impegno della donna nel mondo del lavoro determinano due finalità rispetto al servizio rivolto alle famiglie:

- offrire al bambino piccolo un tessuto sociale più ampio di quello familiare
- accudire il bambino piccolo durante l'assenza dei genitori

Entrambe le finalità hanno come scopo affiancare i genitori nell'educazione del bambino.

Quindi, a prescindere dalla motivazione per la quale una famiglia decide di inserire il proprio bambino all'Asilo Nido, lo scopo principale è EDUCATIVO (educare = tirare fuori, cioè favorire lo sviluppo delle potenzialità psico-fisiche di ogni bambino).

L'Asilo Nido deve essere un ambiente educativo, adeguato ai bambini piccoli, dove il bambino vive l'esperienza di vivere in comunità con altre persone. Essere madri lavoratrici non significa essere madri peggiori di quelle casalinghe, infatti, da ricerche condotte nel nostro paese, risulta che sono le attività domestiche ad assorbire la maggior parte del tempo a disposizione della donna e vanno a scapito dell'attenzione e della disponibilità nei confronti dei figli.

4. SERVIZI ED INTERVENTI PER LA FAMIGLIA ED I MINORI

Interventi/servizi a sostegno della famiglia	Servizi Sportello informativo per le famiglie Centro d'incontro – punto famiglia Asilo nido Baby parking Micro-nido Nido familiare Centro di aggregazione giovanile Centri ricreativi diurni per minori Interventi Progetto “un anno per crescere insieme”
Interventi/servizi in sostituzione, parziale o totale, della famiglia	Servizi Gruppi appartamento Gruppi famiglia Comunità educativo assistenziale Interventi Affido Affido diurno Adozione Adozione internazionale

I grandi mutamenti sociali che riguardano la famiglia insieme all'accresciuta consapevolezza dell'utenza di quelli che sono i propri diritti, hanno portato alla richiesta di nuovi e diversificati servizi che siano flessibili nella risposta alle diverse esigenze della famiglia all'interno dello specifico territorio.

4.1 Sportelli Informativi per le Famiglie

Sono luoghi di relazione ed accoglienza in cui si dà visibilità ed accesso alle informazioni su servizi ed iniziative pubbliche e private indirizzate ai bambini da 0 a 6 anni e i loro genitori, quali iscrizioni ai servizi per l'infanzia, servizi alternativi, associazioni di auto aiuto, micronidi, contributi economici erogati da enti pubblici, servizi socio assistenziali, iniziative e risorse esistenti sul territorio. Gli Sportelli sono coordinati dal Dirigente Pedagogico dei servizi educativi e gestiti da un equipé composta da un responsabili e tre insegnanti.

Allo sportello il genitore trova uno spazio e un tempo per l'ascolto delle sue richieste, siano esse di tipo informativo o più legate a difficoltà grandi o piccole di gestione del suo ruolo di genitore, preoccupazioni che spesso si presentano lungo il percorso della crescita dei bambini. Le insegnanti addette sono a disposizione per ascoltare le richieste e accompagnare la ricerca delle risposte attraverso tecniche di counselling, approfondimenti di carattere pedagogico e educativo in momenti individuali o di gruppo, come occasione di riflessione e ricerca di strategie comuni.

4.2 Centri d'Incontro - Punti Famiglia

I centri d'incontro sono luoghi fruibili da bambini, fino a sei anni, accompagnati dai genitori o altri adulti; questi servizi cercano di rispondere ad una duplice esigenza:

- 1) **Offrire agli adulti** luoghi di incontro e socializzazione in cui poter parlare con altri genitori e con personale esperto dei problemi relativi ai bambini; luoghi in cui poter arricchire, con l'ascolto degli interventi degli operatori, i modelli di interazione con i bambini; luoghi in cui poter condividere momenti di gioco con i propri figli, eventualmente anche dopo il lavoro, in uno spazio allestito in modo idoneo e ricco di stimoli.
- 2) **Offrire ai bambini** una possibilità di socializzazione tra coetanei; un luogo dove avviare gradualmente le prime esperienze di autonomia, attraverso un progressivo allontanamento tra sé e l'adulto che lo accompagna;

uno spazio che offra contesti di apprendimento e di gioco più allargati, che si integrino, pur diversificandosi, con quelli famigliari.

Si collocano sul territorio come Servizi Educativi alternativi che integrano l'offerta delle attività proposte dagli asili nido comunali e dalle scuole dell'infanzia.

Sono rivolti soprattutto a coloro che non frequentano questi servizi: propongono tempi e spazi nei quali adulti e bambini, insieme possono incontrarsi, giocare, conoscersi, scambiandosi esperienze di vita e di crescita. Nei centri d'incontro e nei punti famiglia sono presenti educatori che favoriscono il confronto tra genitori e propongono attività ai bambini.

4.3 Asili Nido

Il nido d'infanzia si prefigge come scopo principale il benessere della bambina e del bambino. I bambini possono esprimersi liberamente senza condizionamenti e sono sostenuti nella conquista progressiva della loro autonomia. Favorisce inoltre la solidarietà, la socializzazione, la cooperazione fra bambini. E' attento alle sollecitazioni della famiglia e della comunità.

Il Nido di infanzia si può considerare un servizio di interesse sociale (a domanda individuale, non obbligatorio), rivolto alla società ed in particolare a quella parte della società che è la famiglia, risultando così un servizio a sostegno della famiglia.

Nella scelta delle attività e dell'organizzazione della vita nel Nido, la famiglia può esprimere pareri e desideri, fermo restando che le scelte del gruppo educativo del Nido sono supportate e motivate da competenza pedagogica e psicologica, e quindi, tenendo conto dei suggerimenti dei genitori, spetta ai pedagogisti e alle educatrici decidere quali attività svolgere e in che modo svolgerle.

Attraverso tutte le attività che si svolgono nell'arco della giornata, il Nido deve garantire al piccolo i giusti stimoli per il suo sano sviluppo emozionale, fisico e cognitivo. Tutto questo è possibile se l'Asilo Nido è di fatto un luogo nel quale il bambino può fare esperienze diverse.

Attraverso l'esplorazione, il confronto, l'affettività, la solidarietà e la conoscenza, il Nido di infanzia porterà ogni bambino a valorizzare la propria identità personale.

Al Nido è prevista l'integrazione di bambini portatori di handicap al fine di offrire loro un ambiente stimolante dove possano socializzare e crescere con i loro pari.

I bambini che hanno accesso al Nido hanno un'età variabile tra i tre mesi e i tre anni di vita: sapendo che ogni età ha particolari esigenze, il Nido è suddiviso in tre sezioni:

- quella dei piccoli (detta anche "lattanti") (**lattanti**) accoglie bambini dai 3 mesi ad 1 anno di età,
- quella dei medi (detta anche "semidivezzi") (**piccoli**) accoglie bambini da 1 a 2 anni di età,
- quella dei grandi (detta anche "divezzi") (**grandi**) accoglie i bambini dai 2 ai 3 anni di età.

Funzionamento del Nido di infanzia e domanda

A Torino vi sono 49 nidi comunali: 22 strutture sono aperte dalle 7,30 alle 17,30 (tempo lungo), 3 dalle 7,30 alle 13,30 (tempo breve), 24 hanno sezioni sia di tempo lungo che di tempo breve. Nei nidi con le sezioni di tempo lungo il Comitato di Gestione può decidere di posticipare l'orario di chiusura di mezz'ora, su proposta del direttore didattico, quando vi sia un sufficiente numero di richieste dei genitori, documentate dal datore di lavoro. Il Nido è aperto tutto l'anno, dal lunedì al venerdì, con orario ridotto il mese di agosto.

La domanda di ammissione viene presentata al primo nido richiesto in ogni Circostrizione. Le domande possono essere presentate in qualsiasi periodo dell'anno, devono essere redatte su apposito modulo e corredate dei documenti richiesti dall'Amministrazione, nonché da ogni altra documentazione ritenuta utile ai fini dell'applicazione delle priorità di ammissione.

Nel caso la famiglia non intendesse accettare l'assegnazione del posto in uno dei Nidi segnalati, come seconda o ulteriore scelta, potrà rimanere in lista d'attesa solamente per un turno di chiamata. Alla seconda chiamata, nel caso di non accettazione del posto, sarà depennato d'ufficio dalla graduatoria

Nel predisporre gli elenchi delle domande presentate con i relativi punteggi, i Comitati di Gestione dei nidi dovranno tenere conto, in ordine di priorità, delle seguenti tipologie di utenza:

- 1) famiglie residenti nel comune di Torino
- 2) famiglie non residenti in cui almeno uno dei due genitori presti attività lavorativa nel comune di Torino
- 3) altre famiglie non residenti, che potranno essere accolte solo in presenza di posti vacanti previo accordi con il comune di appartenenza..

Nell'ambito di ciascuna di dette categorie viene data priorità ai bambini:

- portatori di deficit documentati
- con situazioni sociali, sanitari o psicologiche che possono pregiudicare il loro normale sviluppo
- che vivono con un solo genitore
- che vivono in una famiglia numerosa
- riguardo la condizione lavorativa dei genitori
- i cui fratelli frequentano lo stesso nido
- che si trasferiscono da un altro nido per cambio di residenza

Le famiglie devono contribuire economicamente con una quota che viene stabilita in base al reddito del nucleo familiare. Attraverso incontri formali ed informali il personale del Nido rimane sempre in contatto con le famiglie cercando di stabilire modalità di comunicazione basate su disponibilità e comprensione da parte di entrambe le parti.

Il personale del Nido di infanzia è formato da educatori e collaboratori.

Professionalità degli educatori e dei collaboratori (o operatori)

Il personale che lavora nel Nido deve avere una specifica professionalità; con il termine professionalità si vogliono indicare tutte le competenze e conoscenze che permettono di svolgere al meglio ed in modo qualificato il proprio lavoro. Tale professionalità è garantita dall'obbligatorietà, per il personale del Nido, di una formazione scolastica specifica, necessaria per Legge per accedere alla professione di Educatore e Collaboratore (od operatore). Il personale deve essere idoneo a garantire l'assistenza sanitaria e psico - pedagogica.

Le figure professionali che troviamo al Nido di infanzia sono:

- 1) Educatori/trici
- 2) Collaboratori/trici (operatori)

Educatore: il suo compito non è quello di sostituire la famiglia del bambino, ma di integrare quest'ultima instaurando un rapporto di fiducia con i genitori per una migliore azione educativa e creando importanti rapporti di affettività con il bambino. L'educatore deve sempre considerare i bisogni, i desideri e le emozioni del bambino, perché sono fondamentali per capire e promuovere lo sviluppo della sua personalità.

L'educatore deve possedere capacità empatica; con questo termine si indica la capacità di comprendere la situazione emozionale, affettiva e psichica più profonda di un altro individuo. Empatia deriva dal termine greco *empathia* (passione) composta da *en* (=in) + *pathos* (= affetto, ma anche patimento e commozione).

Avendo conoscenza delle capacità psicofisiche del bambino in ogni sua tappa evolutiva e considerando in particolare le capacità di ogni singolo bambino, l'educatore deve creare le opportunità per ogni piccolo di sviluppare relazioni significative con i pari, con gli adulti che lo circondano e con l'ambiente.

L'esperienza ludica è fondamentale per ogni bambino per esprimersi, imparare, comprendere e svilupparsi e quindi l'educatore dovrà sapere organizzare e proporre attività ludiche considerando gli interessi e le capacità dei bambini.

L'educatore deve inoltre saper rispettare le idee altrui, saper cooperare con i colleghi e sapere confrontarsi al fine di migliorare la qualità della sua azione educativa.

In sintesi compito dell'educatore è quello di promuovere lo sviluppo delle potenzialità cognitive e fisiche del bambino in collaborazione con la famiglia del bambino, senza sostituirsi ad essa.

Questo obiettivo è raggiunto tramite:

- 1) la costruzione di un buon rapporto affettivo col bambino basato sulla fiducia
- 2) la realizzazione di un ambiente stimolante e rassicurante allo stesso tempo
- 3) la conoscenza e la considerazione dei bisogni, delle emozioni del bambino, sia in via teorica del bambino in generale, che di ogni singolo bambino col quale si entra in relazione
- 4) la costruzione di un rapporto di stima e fiducia con la famiglia del bambino perché molte delle emozioni del bambino sono mediate da quelle dei genitori.

L'educatore deve:

- 1) avere specifiche competenze psico-pedagogiche e conoscere le tappe fondamentali attraverso le quali si svolge lo sviluppo psico-fisico del bambino, allo scopo di:
 - a offrire esperienze adatte alle capacità del bambino
 - b rilevare eventuali anomalie dello sviluppo
- 2) possedere capacità empatica, cioè deve avere la capacità di comprendere la situazione emozionale, affettiva e psichica più profonda del bambino, allo scopo di:
 - a costruire un buon rapporto affettivo col bambino
 - b creare l'opportunità per ogni bambino di sviluppare relazioni significative con i pari e con gli adulti
- 3) non avere pregiudizi
- 4) rispettare le idee altrui, sapere confrontarsi e cooperare con i colleghi per migliorare la qualità della sua azione educativa
- 5) possedere capacità pratiche di organizzazione, allo scopo di:
 - a proporre ai bambini attività ludiche che siano divertenti oltre che educative
 - b programmare e pianificare gli interventi educativi

Collaboratore: la parola stessa ci indica che il collaboratore è una figura che integra quella dell'educatore ed assicura il benessere e lo sviluppo delle capacità del bambino. Il collaboratore svolge la sua professione in momenti importanti come il pranzo, il risveglio pomeridiano, le uscite dal Nido, le cure igieniche destinate al bambino e la pulizia dei locali.

Il rapporto numerico tra il personale e i bambini deve essere tale da garantire l'assistenza per tutto l'arco di apertura del servizio ed è da calcolarsi secondo l'età dei bambini: un educatore ogni 5 lattanti, uno ogni 6 piccoli ed uno ogni 8 bimbi grandi. Gli operatori devono essere in numero di uno ogni 15 bambini ed i cuochi uno ogni 30 bambini.

La gestione del Nido

La gestione e la partecipazione si realizzano attraverso i seguenti organismi, ognuno dei quali ha specifiche funzioni:

- Consiglio di Circolo - Comitato di Gestione del Nido - Conferenza di Servizio del Nido
- Collegio Educatori del Nido - Assemblea Generale del Nido - Assemblea di Sezione
- Assemblea dei Genitori del Nido - Commissione Handicap del Circolo - Commissione Continuità' del Circolo
- Commissione Mensa del Nido.

L'organizzazione degli spazi

Il Nido d'infanzia deve essere organizzato al suo interno in modo che tutto sia stimolante e rassicurante per il bambino. Il modo nel quale gli spazi sono organizzati riflettono e manifestano quale progetto educativo è nell'intento di chi organizza, lavora e pensa l'Asilo Nido. All'interno di un progetto educativo per il Nido, di una intenzione educativa tradotta in obiettivi e azioni, si è soliti pensare alla **relazione educativa** come all'elemento centrale; lo scenario di questa relazione è lo spazio, uno sfondo che da questa trae significati e che la contiene.

Dalla lettura dei processi di crescita, delle tappe evolutive, nasce un'organizzazione degli spazi che riconosce e risponde a bisogni omogenei per fasce di età, e che mette in situazione luoghi di vissuto e di apprendimento differenziati e in progressione.

I bambini che frequentano l'Asilo Nido sono suddivisi in tre gruppi per età, abbiamo così la sezione dei piccoli, quella dei medi e quella dei grandi. Ogni sezione ha propri locali destinati all'igiene, al pasto, al gioco, e al riposo dei bambini. Vi sono inoltre spazi destinati ai bambini di tutte e tre le sezioni utilizzati da ogni gruppo in tempi diversi. Naturalmente sono previsti momenti di intersezione per particolari progetti: una parte dei bambini di una sezione si incontra con una parte dei bambini di un'altra sezione.

Il materiale ludico, composto da giochi con una struttura già definita (già pronti ad essere usati) e da giochi senza una struttura (composti da materiale povero come sassi, foglie, legnetti, fogli di carta, ecc.), deve essere sempre una fonte di conoscenza, di piacere e deve dare al bambino la possibilità di fare importanti esperienze ludiche.

Attraverso il gioco si instaura un importante rapporto tra bambino ed adulto. L'attività ludica diventa anche un modo importantissimo e naturale che dà al bambino la possibilità di esprimersi e comunicare.

Al Nido l'arredo può essere di vari materiali, anche se si predilige il legno per mobili, armadietti, tavoli e sedie; deve essere sicuro (senza spigoli e ferri e fatti di materiali atossici); i colori possono essere i più vari e devono essere adatti all'ambiente in cui saranno collocati.

L'adulto di riferimento

Quando il bambino entra al Nido accade di frequente che si avvicini in maniera naturale e spontanea ad un educatore/trice, in genere è quella/o che lo accoglie fin dai primi giorni. Il bambino sceglie una figura di riferimento perché in questo modo si sente rassicurato e protetto. La figura di riferimento è fonte di attaccamento da parte del bambino ed ha il compito di essere mediatrice delle esperienze e dei cambiamenti che il piccolo affronterà al Nido. In molti Nidi sono gli educatori stessi a favorire l'attaccamento del bambino ad un educatore in particolare. L'importanza della figura di riferimento può essere espressa attraverso la "metafora della festa": quando siamo invitati ad una festa dove non conosciamo nessuno ci sentiamo spaesati e a disagio, se invece alla festa c'è un amico del quale ci fidiamo e che ci presenta le altre persone possiamo divertirci e socializzare. L'educatrice di riferimento svolge all'Asilo il ruolo che l'amico svolge alla festa: deve trasmettere al bambino sicurezza ed esprimere fiducia e affidabilità.

L'inserimento

La frequenza di un bambino al Nido deve essere preceduta da un incontro tra i genitori e gli educatori. È importante che l'educatore abbia le informazioni necessarie sul bambino che accoglierà: le sue abitudini alimentari, quali sono i suoi giocattoli preferiti, in che modo è abituato ad addormentarsi, in che modo è consolato dai genitori quando è nervoso...E' essenziale anche che l'educatore sappia quali sono le aspettative della famiglia del bambino rispetto l'Asilo e rispetto il bambino stesso, quali sono i suoi valori educativi e le ansie che nutrono nei confronti del piccolo. È sempre compito dell'educatore informare i genitori del metodo pedagogico adottato al Nido, informarli su quali sono le strategie educative, gli orari, le routine, le attività programmate ed essere pronto a dare risposta a tutte le domande dei genitori. Il colloquio preliminare non deve essere direttivo (tipo interrogatorio): l'educatore deve essere capace di capire le emozioni dei genitori e stabilire con loro un rapporto di stima e fiducia.

L'inserimento è il primo ingresso del bambino al Nido e coinvolge la famiglia, gli operatori ed il bambino. E' un avvenimento unico e delicato e deve essere fatto in modo costante e graduale affinché non sia traumatico per il bambino e per i suoi genitori. Inizialmente il genitore si fermerà al Nido con il bambino per un paio d'ore ogni giorno, man mano che il tempo passerà si allungherà sempre più la permanenza del piccolo al Nido, mentre quella del genitore diminuirà fino a lasciare il bambino con l'educatore (in un primo tempo il genitore si allontanerà, ma rimarrà dentro la struttura del Nido perché un suo eventuale necessario ritorno sia tempestivo). Il periodo destinato all'inserimento dura circa due settimane ed è importante fare capire al bambino che la mamma ritornerà, questo per evitare che il bambino si senta abbandonato.

La frequenza al Nido è spesso per il bambino la prima occasione di separazione dai genitori; questa separazione non costituisce un momento critico solo per il bambino, ma anche per i genitori. Le emozioni del bambino piccolo sono

intimamente legate alle emozioni che provano i genitori (specialmente la madre), così quando i genitori non riescono a superare il dolore per il distacco dal piccolo o non hanno fiducia nelle educatrici che se ne occuperanno trasmettono le loro ansie e preoccupazioni al bambino, che di conseguenza avrà difficoltà ad inserirsi nel nuovo ambiente.

Spesso i genitori non manifestano il loro disagio esplicitamente, verbalizzandolo; sovente "a parole" dicono di essere contenti che il loro piccolo frequenti il Nido e invitano il bambino a giocare, cercano di agevolare il suo adattamento all'ambiente, lo stimolano ad esplorare gli spazi, ecc., ma i loro gesti, i loro sguardi dicono esattamente il contrario: esprimono tutto il dolore e le ansie che provano nel separarsi dal bimbo, emozioni che, come abbiamo detto, il bambino recepisce e fa sue. È questa la situazione di **doppio legame**: i genitori trasmettono al bambino due messaggi contrari che lo confondono.

La fase che segue l'inserimento si chiama ambientamento, in questa fase il bambino prenderà maggior familiarità con l'ambiente del Nido, il personale e gli altri bambini, ma un buon ambientamento dipende spesso da un buon inserimento.

L'inserimento di un bambino portatore di handicap prevede una figura aggiuntiva che si chiama educatrice di sostegno, prevede inoltre che le educatrici rimangano sempre in contatto sia con i servizi sociali e sanitari che hanno in carico il bambino, sia con i genitori. E' fondamentale che anche questi bambini meno fortunati siano inseriti al Nido e che possano vivere senza distinzioni esperienze di socializzazione. Devono essere date loro opportunità di crescita psico-fisica e di recupero delle loro capacità senza emarginazione dai loro pari.

Le routine

Le routine sono i momenti che si ripetono nell'arco della giornata e della settimana, rispondono ai bisogni del bambino di essere pulito, di riposare, di mangiare; il Nido risponde a questi bisogni con spazi specifici, separati dagli altri spazi di vissuto.

Se la funzione primaria di questi spazi è quella di rispondere a bisogni specifici, la funzione educativa del Nido si esplica nelle modalità con cui i bambini accedono alla soddisfazione del bisogno.

Attraverso la routine il bambino vive situazioni familiari. Le routine, come abbiamo detto, si possono considerare momenti educativi: promuovono lo sviluppo delle capacità del bambino. Oltre ad essere dei punti di riferimento nell'arco della giornata, le routine sono importanti per la formazione del concetto spazio/tempo (prima, dopo, quando,...).

Il sonno

Il neonato trascorre quasi tutto il tempo dormendo, questo è dovuto allo stato di maturazione del sistema nervoso e permette il graduale adattamento del bambino alla realtà. Crescendo il bambino diminuisce le ore di sonno. La diminuzione delle ore di sonno dà al bambino la possibilità di scoprire il mondo circostante; l'aumento dei momenti di veglia nel neonato è dovuto all'interesse che ha verso la realtà circostante, che deve essere ricca di stimoli (suoni, colori, luci, persone). L'educatore deve sempre rispettare i tempi ed i ritmi sonno/veglia del lattante, che variano da bambino a bambino, ricordandosi che il sonno non deve essere imposto. Inoltre bisogna imparare a distinguere gli aspetti abituali del sonno da quelli straordinari (che possono indicare un malessere o qualcosa che turba il bambino).

Affinché il bambino si addormenti, l'adulto deve favorirne il rilassamento, ad esempio cantando una ninna - nanna, facendo usare al piccolo oggetti vicarianti, compiendo dei rituali.

Gli **oggetti vicarianti** o **transizionali** come peluche, copertine, bambolotti,... rappresentano l'affettività, il calore, la protezione della persona che lo ha regalato. Vicariante significa che fa la funzione di... , transizionale significa che svolge un passaggio da...

Questi oggetti rappresentano spesso l'affettività e la protezione dei genitori.

Gli oggetti vicarianti o transizionali sono un possesso prezioso del bambino un regalo ricevuto che diventa un piccolo tesoro.

Rituali di autoconsolazione. Sono azioni ripetute che portano a ridurre ansie e paure che a volte assalgono il bambino prima di addormentarsi (es.: mettere un bicchiere sempre nello stesso punto, fare un giro della stanza, ripetere una stessa formula, ecc...).

La **paura della separazione** compare verso l'età di un anno, il piccolo ha paura di addormentarsi perché non vedendo più il genitore o l'educatore teme di perdere l'oggetto del suo amore.

L'educatore deve tenere presente che non si induce il dormire a comando, ma si stimola il raggiungimento dello stato di sonno con la preparazione, il rilassamento e l'assopimento.

Il riposo, al Nido, non avviene solo durante il momento del sonno, l'educatore deve dare momenti diversi di riposo durante la giornata (momenti di relax leggendo una storia, cantando canzoncine...), perché bisogna tenere sempre presente che l'attività ludica richiede energie fisiche e mentali.

Durante il periodo dell'inserimento è opportuno che il bambino non dorma al Nido perché per potersi "abbandonare" al sonno, il piccolo deve aver prima sviluppato fiducia verso il nuovo ambiente.

Il cambio

Il cambio coinvolge sul piano comunicativo e relazionale sia il bambino che l'adulto. Questo momento deve essere svolto con la massima cura e mai velocemente. L'interazione corporea che si stabilisce tra il bambino e l'adulto durante il cambio porta il bambino alla scoperta e alla conoscenza corporea e sessuale. Scambi e interazioni che portano alla reciproca conoscenza devono avvenire sempre in modo affettuoso e mai brusco. Il bambino deve vivere questa azione quotidiana come piacevole e rilassante. L'educatore deve interagire con il bambino coinvolgendo la sfera affettiva, cognitiva e sociale. Durante il cambio risulta importante la comunicazione attraverso il linguaggio non verbale (postura, espressione, movimenti) dell'educatore, perché con esso si inviano precisi segnali. L'educatore deve, inoltre, verbalizzare le azioni che compie: in questo modo il piccolo entra in sintonia con il proprio corpo, scoprendolo, conoscendolo e percependone l'esistenza. Il momento del cambio deve essere concluso facendo capire ed apprezzare al bambino il senso di benessere che deriva dalla pulizia e dalla affettuosa interazione con l'adulto.

Controllo degli sfinteri

A due anni, circa, il bambino è guidato a controllare i suoi bisogni fisiologici, infatti, in questa età il bambino ha acquisito maggiori capacità motorie ed è cosciente di sé come essere autonomo ed indipendente, incomincia così la fase dell'autonomia, in cui il bambino sviluppa fiducia verso se stesso e verso le sue capacità. Per l'acquisizione del controllo degli sfinteri l'educatore deve dare limiti precisi e non essere troppo permissivo o severo, è naturale che questo processo sarà accompagnato da gratificazioni e frustrazioni. L'educatore deve rispettare i tempi ed i momenti del bambino, l'acquisizione di questo controllo dipende dalla maturazione del sistema nervoso che permette di controllare le varie parti del corpo. L'educatore deve capire i bisogni fisiologici del piccolo anche attraverso gli atteggiamenti e le posizioni che assume, oltre che dalla loro verbalizzazione.

Per raggiungere il controllo degli sfinteri bisogna: **percepire lo stimolo - segnalare il bisogno - trattenere**

Il pasto

Il rapporto con il cibo è conoscenza, esperienza e rapporto interpersonale. Nel momento del pasto si imparano modalità comportamentali attraverso l'assunzione del cibo, la manipolazione, lo stare insieme agli altri. Il momento dell'alimentazione è importante per creare un legame con l'adulto (educatore) e per favorire la comunicazione verbale ed analogica. Questo momento deve essere accompagnato da un atteggiamento "amoroso" dell'adulto al fine di instaurare un rapporto affettuoso con il bambino che deve affrontare il momento del pasto con serenità.

Nell'assunzione del cibo ogni bambino ha i suoi tempi, che devono essere rispettati; se, a volte, il bambino preferisce non mangiare o mangiare una minima porzione, non bisogna mai obbligarlo: questo momento deve essere piacevole e può essere vissuto come un momento ludico. Se il bambino rifiuta il cibo bisogna capirne le cause: possono essere di tipo fisico o psicologico, famigliari o interne all'ambiente del Nido. L'educatore deve rispettare i gusti del bambino ma anche incoraggiarlo a scoprire i diversi tipi di gusto. Il coinvolgimento al momento del pasto viene attuato anche facendo collaborare il bambino nell'apparecchiare e sparecchiare la tavola.

Per il lattante il pasto è principalmente la soddisfazione di un bisogno fisiologico, senza naturalmente togliere le implicazioni affettive, sociali e di attaccamento all'adulto che la soddisfazione di codesto bisogno comporta.

Per i bambini più grandi il momento del pasto ha il fine di sviluppare la socializzazione, di stimolazione sensoriale (sapore, consistenza, temperatura, colore, odore), sviluppo cognitivo, sviluppo dell'autonomia, sviluppo della coordinazione dei movimenti e della manipolazione raffinata.

Il bambino da 3 mesi ad 1 anno: la sezione "piccoli"

Sono numerosi i cambiamenti che avvengono nel periodo di vita che va dai 3 mesi all'anno di vita, così come lo sono le acquisizioni che il bambino fa. Lentamente prende coscienza di sé come essere autonomo rapportandosi con la realtà e producendo in modo consapevole dei cambiamenti verso l'ambiente circostante, tutto questo lo porta alla lenta conquista dell'autonomia (fare da sé). Il principale mezzo di comunicazione e conoscenza sarà il codice sensoriale (uso dei sensi) e la percezione da globale ed indistinta diventerà sempre più raffinata (sviluppata e perfetta) con la conseguente discriminazione (riconoscimento) di funzioni e localizzazione dei sensi.

La comunicazione con l'adulto assumerà particolare importanza nei momenti di routine (momenti che si ripetono: pasto, sonno, cambio), momenti nei quali l'educatore si occupa in modo esclusivo di un solo bambino. Le routine dovranno essere momenti piacevoli e di relax affinché il bambino abbia una visione di se stesso positiva, questo dipende anche dal linguaggio non verbale (espressione del viso, postura del corpo, movimenti) usato dall'adulto. I comportamenti del piccolo saranno esplorativi, tesi alla scoperta del mondo circostante, quindi l'organizzazione del Nido deve permettere e favorire questi comportamenti offrendo opportunità di esplorazione e movimento. La sezione, destinata ai bambini da 3 mesi ad 1 anno, è composta dei seguenti locali:

- 1) **Locale delle attività** (o delle attività ludiche)
- 2) **Locale del sonno**
- 3) **Locale dell'igiene** (o del cambio)

1) Il **locale delle attività** è usualmente suddiviso in angoli e/o zone:

a) Angolo o zona morbida. In questo angolo vi sono principalmente materassini, cuscini e cuscini ed uno specchio che ha la funzione di fare percepire al bambino se stesso. In questo angolo il bambino può svolgere vari tipi di giochi e attività, quali gattonare, giocare con qualche altro bambino, rilassarsi, scambiare momenti di affettività con i pari e con gli educatori. È un angolo che favorisce il contatto corporeo, e che progressivamente si offre al bambino come sostituto del corpo dell'adulto, come luogo di elaborazione attraverso il rapporto con oggetti come bambole, cuscini, peluches, dei primi approcci a una gestione autonoma dei bisogni di affettività.

b) Angolo della sensopercezione. A partire dalle prime modalità globali e indifferenziate di relazione con gli oggetti, il bambino sperimenta e consolida schemi di azione sempre più differenziati e pertinenti, così come vengono differenziandosi gli schemi percettivi. Questo è un angolo di ordine e chiarezza percettiva, in cui gli oggetti vengono proposti al bambino secondo criteri di somiglianza-differenza, contrasto, chiarezza sensoriale, e in cui - attraverso gli oggetti - il bambino esercita la crescente "destrezza" e competenza nella manipolazione.

c) L'angolo lettura contiene libri colorati, sonori e di vari materiali. Il libro per bambini così piccoli deve avere la principale caratteristica di attirarne l'attenzione e di essere un mezzo per la stimolazione sensoriale. I materiali che costituiscono i libri saranno vari e così anche le forme: di plastica, gonfiabili, di carta, cartone, di una o due pagine, a forma di mela, fragola, ruota, barca, ecc.... I colori delle pagine saranno vari ed intensi e potranno essere in abbinamento a materiali diversi: lana, seta, carta ruvida, ... Vi potranno essere libri sonori che riproducono il verso degli animali, oppure libri che emettono semplici musiche che il bambino impara a memorizzare; suoni differenti aiutano il bambino a riconoscerne le altezze. Non va dimenticato che i bambini devono poter fruire dei libri quando lo desiderano, devono essere quindi posti in un luogo a loro raggiungibile.

d) L'angolo pranzo è arredato con seggioloni per i più piccoli e tavolini per i più grandicelli. L'ambiente deve essere ben illuminato e tranquillo affinché il bambino affronti con serenità il momento del pasto.

2) Il **locale del sonno** è posizionato lontano da rumori ed in penombra; i colori prevalenti, anche delle pareti oltre che degli arredi, dovrebbero essere "freddi" come l'azzurro, il verde, ecc. perché favoriscono il rilassamento e la tranquillità. I lettini dovrebbero avere sponde trasparenti per non fare sentire il piccolo isolato e per permettergli di vedere l'ambiente che lo circonda. Il lettino è personale e ogni bambino può lasciarvi un proprio oggetto (bambola, peluche, copertina, ecc.) per riconoscerlo e per sentirlo "suo".

3) Il **locale dell'igiene** o locale del cambio è arredato con fasciatoi per cambiare il bambino, vasche per lavarlo e mobiletti dove sono contenuti tutti i prodotti necessari per la pulizia ed il cambio.

Il bambino da 1 a 2 anni: la sezione "medi"

Dal punto di vista comportamentale, nel periodo che va dal primo al secondo anno di vita, spesso il bambino manifesta i suoi bisogni attraverso atteggiamenti apparentemente contraddittori (autonomia/dipendenza, individualità/socialità, continuità/discontinuità). Ha già acquisito una maggiore coscienza di sé come individuo separato dall'ambiente ed è in grado di agire su di esso. Inizia a mettere in relazione mezzi e fini alla ricerca di soluzione a situazioni problematiche. L'uso del linguaggio è sempre più intenzionale e l'immagine che egli ha di se stesso e del mondo è dovuta non ad un suo giudizio, bensì a genitori, parenti ed educatori. Lo sviluppo del sistema nervoso, giunto quasi a compimento, permette al piccolo maggiori abilità motorie. Il comportamento è caratterizzato dall'alternanza di acquisizioni e di regressioni, equilibrio e disequilibrio. Le relazioni con l'adulto sono più complete e proprio dall'adulto ha bisogno di interventi a conferma o negazione per quello che fa. Ha sempre importanza predominante la comunicazione analogica e sensoriale. Nel Nido gli spazi sono organizzati in modo tale da permettere al bambino di manifestare i suoi mezzi di espressione (giocare, disegnare, colorare...), per consentirgli l'autonomia ma anche la dipendenza, le esperienze di motricità e di riposo o di isolamento. Gli angoli/zone della sezione sono divise in:

- **fisse** per garantire sicurezza, dare orientamento nell'ambiente riposo ed isolamento quando il bambino ne sente l'esigenza e
- **flessibili** in base alle diverse attività che si svolgeranno e attrezzate con diversi materiali che siano da stimolo e conoscenza per il bambino.

Questa sezione, destinata ai bambini da 1 a 2 anni, è composta dai seguenti locali:

- 1) **Locale delle attività**
- 2) **Locale del sonno**
- 3) **Locale dell'igiene**

1) Il **locale delle attività** viene suddiviso in angoli o zone:

a) Angolo morbido che favorisce lo sviluppo dell'affettività e serve per momenti di intimità e di relax, ma anche per momenti di scambio affettivo e di interazione con l'adulto. L'angolo morbido della sezione "medi" solitamente contiene la "tana", un luogo dove il bambino può rifugiarsi per isolarsi, per superare momenti difficili e ricaricarsi di energie. La tana deve essere un punto stabile e fisso di riferimento.

b) Angolo o zona motricità. Questa zona, organizzata diversamente in base alle attività che vi si svolgeranno, deve essere flessibile. È attrezzata con strutture e percorsi che favoriscono lo sviluppo della percezione spaziale (conoscere lo spazio che ci circonda per poter muoversi agevolmente) e lo sviluppo motorio, la conoscenza del proprio corpo e la relazione corpo/spazio (sapersi muovere in base allo spazio a disposizione e sfruttare al meglio lo spazio che ci circonda)

c) L'angolo lettura è arredato con divani e grandi cuscini, scaffali per i libri (a portata di bambino i libri più semplici, ad altezza di adulto i libri che richiedono la presenza di quest'ultimo). Nei libri presenti prevalgono le immagini, ma qui si trovano anche di libri veri e propri con immagini perché i bambini che compongono la sezione dei medi amano ascoltare fiabe lette dagli adulti.

d) La zona atelier, o laboratori. In questa zona le attività che vi si svolgono sono la pittura, la "scultura", il collage, la manipolazione, la danza, l'ascolto e la produzione di musica e molte altre. Qui si vuole favorire la manipolazione raffinata (che significa precisa) e la motricità controllata, attraverso varie attività.

e) L'angolo o zona pranzo è arredato con tavoli e sedie ad altezza di bambino (5/6 bambini ed 1 educatore ad ogni tavolo). In questo periodo di vita il momento del pranzo è fondamentale per lo sviluppo della socializzazione e della comunicazione. Per imparare a rapportarsi con il cibo, i pari e gli adulti.

2) **Il locale del sonno**. E' lontano dai rumori ed in penombra, prevalgono i colori freddi. È arredato con lettini, in ognuno dei quali il bambino che lo occupa può lasciare un proprio oggetto personale.

3) **Il locale dell'igiene**, o zona bagno. Qui sono collocati fasciatoi e vaschette; vi sono inoltre water e lavandini ad altezza di bambino per favorirne l'autonomia (fare da sé). Questo locale è spesso in comune con la sezione dei grandi.

Il bambino da 2 a 3 anni: la sezione "grandi"

Lo sviluppo delle capacità conoscitive, dai due ai tre anni di vita, avviene attraverso un modo proprio di essere del bambino e attraverso una propria interpretazione detta realtà esterna. Il codice concettuale è basato sul pensiero simbolico. Il linguaggio è sempre più ricco di vocaboli e le capacità motorie si sono affinate consentendo al piccolo autonomie progressivamente maggiori alle quali l'educatrice risponde con accettazione e comprensione della realtà del bambino. È di fondamentale importanza valorizzare le capacità del bambino, per favorire l'autonomia e l'apprendimento. L'organizzazione dello spazio al Nido deve essere flessibile per le mutate e differenti esigenze e competenze del bambino.

Questa sezione è destinata ai bambini da 2 a 3 anni ed è composta dai seguenti locali:

- 1) **Locale delle attività**
- 2) **Atelier**
- 3) **Locale del sonno**
- 4) **Locale dell'igiene**

1) **Il locale della attività** viene suddiviso in angoli e/o zone:

a) Angolo del movimento o della motricità, dove troviamo la piscina di palline, le scale, i percorsi di equilibrio, ecc. Spesso questo angolo è in comune con la sezione dei medi.

b) Angolo della casa (cucina): sul piano reale questo spazio offre oggetti e materiali atti a stimolare il piacere della manipolazione, ad affinarla e ad arricchire l'esperienza percettiva. È proprio a partire da una situazione di piacere che il bambino può accedere progressivamente a una dimensione più cognitiva della relazione con le cose e con la propria esperienza. Sul piano simbolico la cucina si offre come luogo dell'affettività, del piacere, ricco di risonanze familiari, occasione privilegiata per comportamenti di imitazione differita, speculare, e poi per il gioco di ruolo, per scambi relazionali integrati. La cucina offre uno spazio scenico significativo in cui elaborare i propri vissuti famigliari in giochi sempre più complessi e prolungati nel tempo.

La cucina è arredata ad imitazione delle cucine vere, quindi ha, a grandezza di bambino, mobiletti, fornelli, padelle, mestoli, pasta, carne e frutta finta.

Alle fine della sua attività il bambino deve riordinare, pulire e ricollocare gli oggetti usati.

c) Angolo della lettura. (vedi sezione medi).

d) Angolo dei travestimenti e del teatro. L'angolo dei travestimenti è lo spazio centrato sullo specchio e sugli oggetti e i materiali che consentono di lavorare, modificandola, l'immagine di sé. Alla prima identità costruita dal bambino corrisponde un'immagine di sé ancora rigida: la proposta iniziale offerta dall'atelier o sostenuta dall'adulto è costituita dalla possibilità di muovere, modificare questa immagine senza perdersi. Successivamente si danno al bambino occasioni e strumenti per sostenere - anche attraverso la modificazione della propria immagine - giochi di ruolo e gioco simbolico. Dal punto di vista pratico questo angolo è attrezzato con parrucche, vestiti e stoffe di vario tipo, trucchi per il viso, borsette, scarpe, ecc.;

L'angolo del teatro è attrezzato con burattini già pronti o inventati e preparati dai bambini, marionette, un piccolo teatrino dove dare vita alle storie ...Anche qui viene favorito il gioco simbolico, ma mentre nell'angolo atelier solitamente si tratta di gioco simbolico di imitazione, nell'angolo del teatro si realizza il gioco simbolico di proiezione (immaginare di essere dentro il burattino al quale si sta dando vita).

Le finalità sono: favorire lo sviluppo cognitivo, le attività motorie raffinate (movimento preciso), l'uso e il rispetto delle regole, lo sviluppo della creatività, la possibilità di esprimere se stessi.

e) Angolo o zona pranzo. (vedi sezione medi).

2) **Gli Atelier** sono laboratori, separati da pareti ma vicini tra loro, i più comuni sono:

- ♦ quello della pittura (attrezzato con colori atossici, pennelli, fogli di carta di varie dimensioni, grembiulini per non sporcarsi,...)

- ♦ quello della musica (con giochi sonori, strumenti musicali semplici, materiale per costruire oggetti sonori, lettore per compact disc, lettore per musicassette)
- ♦ quello della manipolazione (all'interno del quale troviamo creta, "das", pasta di sale, oggetti sicuri per modellare, grembiolini per non sporcarsi).

L'atelier è importante per le esperienze di tipo grafico e pittorico, quelle sonore, della manipolazione, della percezione tattile e sensoriale. Le finalità sono: sviluppo di percezione, creatività, espressione e comunicazione (tattile e sensoriale), manualità raffinata, motricità raffinata, ecc...

4) **Il locali del sonno** (vedi sezione medi)

5) **Il locale dell'igiene** (vedi sezione medi)

La programmazione

Spesso ci troviamo a decidere come organizzare la nostra giornata, cosa fare al mattino, al pomeriggio ed alla sera, che cosa ci serve per fare quello che abbiamo deciso e quando tempo ci impiegheremo. Una torta prima di essere fatta deve essere pensata: per quante persone dovrà essere, il sapore che dovrà avere, gli ingredienti che ci occorrono, il tempo di cottura. Le azioni descritte nei due esempi precedenti sono quello che si chiama "programmazione": quando organizziamo qualche cosa in base alle nostre decisioni stiamo programmando.

Nel caso del Nido programmazione è la capacità di impostare e decidere il nostro lavoro come educatori per soddisfare le esigenze del bambino e sviluppare le sue potenzialità. Attraverso la programmazione scegliamo i contenuti (concetti) e le strategie educative (metodi) tenendo conto del contesto sociale e culturale in cui il Nido opera. Programmare significa progettare il nostro lavoro in modo non rigido ma flessibile (alle capacità ed esigenze dei bambini), significa non lasciare al caso nessun momento e non agire in modo improvvisato e ripetitivo. La programmazione richiede la capacità di individuare in anticipo, in base alle conoscenze precedentemente acquisite, sia teoriche (linee di sviluppo del bambino, ecc...), sia reali (chi sono i bambini che frequentano il Nido, ecc...), l'ordine, i criteri, gli strumenti per raggiungere gli obiettivi (quello che ci siamo prefisso) finali. Ogni attività proposta al bambino deve essere determinata dalle capacità del bambino, le quali sono date dalla maturazione psicofisica, quindi l'educatore deve necessariamente conoscere le tappe di sviluppo per proporre attività adeguate. Lo sviluppo delle capacità è progressivo: ogni capacità acquisita diventa la base e lo stimolo per acquisire altre capacità. Se si conoscono le capacità acquisite, si possono predisporre stimoli ambientali e determinare gli obiettivi da raggiungere tramite una programmazione educativa utile a far maturare e a sviluppare le capacità di ogni bambino in modo graduale ed armonico.

La programmazione è di 2 tipi:

- 1) **Educativa**
- 2) **Didattica**

La programmazione educativa si stabilisce all'inizio dell'anno e tiene conto di aspetti e bisogni generali. Si lavora non avendo presente il bambino reale che frequenterà il Nido ma è basata su un bambino teorico. Si organizzano gli spazi e gli ambienti, il materiale che dovrà essere comprato e rinnovato, gli incontri con i genitori, le uscite e le attività esterne al Nido. Inoltre, si organizzano i comportamenti da esprimere (tenere) nei confronti dei bambini, i criteri di osservazione e verifica, gli obiettivi generali (quello che si vuole raggiungere a lungo termine).

Nella programmazione didattica, invece, non si fa riferimento ad un bambino teorico ma ad uno reale (che si conosce, con cui interagiamo ogni giorno), si valutano così le necessità, i bisogni, le motivazioni e le capacità di ogni singolo bambino. Con la programmazione didattica si definiscono:

- 1) gli obiettivi
- 2) i contenuti
- 3) gli strumenti e i materiali
- 4) i criteri e i metodi
- 5) le verifiche

1) **Gli obiettivi** sono le finalità, ciò che si vuole raggiungere.

Per raggiungere **obiettivi generali** occorrono tempi lunghi, invece per gli **obiettivi specifici** occorre un tempo più breve, perché riguardano il raggiungimento di fini meno complessi (tappe intermedie) che sommati portano al raggiungimento di un obiettivo generale.

Più obiettivi specifici tra loro sommati danno un obiettivo generale; per esempio la maturazione del sistema nervoso + imparare a percepire lo stimolo + segnalare il bisogno + saper trattenere = autonomia nel controllo degli sfinteri.

2) I contenuti sono le conoscenze del bambino, la formazione in lui di concetti e si raggiungono attraverso l'esperienza: imparare attraverso l'attività del gioco, attraverso l'uso del corpo, il movimento, l'azione, la comunicazione, la logica. I contenuti sono le conoscenze che passano attraverso l'esperienza diretta (non teorica).

Es: tirare fuori i giocattoli dal cesto e riordinarli mettendoli nel loro cesto = concetto del fuori e dentro. I concetti di : dentro / fuori ,piccolo/ grande , sopra / sotto, liscio/ ruvido, devono essere dati con l'azione.

3) Gli strumenti e i materiali sono di 2 tipi:

a) Usati dagli educatori

b) Usati dai bambini

a) Il materiale usato dagli educatori è di vario tipo; vi sono strumenti come il lettore di CD, il videoregistratore, che sono usati come mezzi educativi: mostrare ai bambini una videocassetta, far ascoltare loro un brano musicale, ed altri come la cinepresa, la macchina fotografica che sono mezzi usati per documentare e verificare il percorso educativo svolto con i bambini.

b) Il materiale usato dai bambini è tutto il materiale ludico e tutti gli oggetti che sono fonte di conoscenza/ esperienza per il piccolo.

4) Criteri e metodi: sono le strategie di azione per sviluppare le capacità di apprendimento del bambino. I metodi usati sono costituiti da:

Attività guidate: l'educatore stimola il bambino guidandolo in attività precedentemente decise. Es. la tombola dei colori

Attività coordinate: l'educatore stimola il bambino seguendolo in attività precedentemente decise. Es. il collage.

Attività libere: sono momenti in cui i bambini fanno esperienze, spinti dai propri interessi, in base a quello che offre l'ambiente (avvengono solitamente subito dopo l'entrata nel Nido, prima e dopo i pasti, prima di andare a casa).

5) Verifica: scopo principale è valutare in quale modo e perché sono stati raggiunti o meno certi obiettivi, la verifica si basa sull'osservazione controllata. L'osservazione controllata può essere diretta o indiretta (con telecamere). I metodi e i mezzi della verifica sono basati su un'osservazione sistematica, mirata e controllata, che si avvale di griglie osservative (che ci indicano cosa osservare in base a schede già impostate) e registrazioni filmate.

I risultati dell'osservazione diretta o indiretta andranno segnati e annotati su:

1) Diario di bordo: un quaderno dove vengono annotati per ogni bambino tutti i dati dell'osservazione.

2) Schede già preparate (impostate). Ogni scheda ha delle caselle da compilare in base alle capacità acquisite da ogni bambino. La verifica si svolge tre volte all'anno: 1) dopo l'inserimento 2) verso febbraio 3) verso giugno.

4.4 Baby parking

(D.G.R. n. 19 – 1361 del 20 novembre 2000)

La giunta Regionale riconosce quali strutture a carattere **socio-assistenziale** per l'infanzia il Centro di Custodia Oraria denominato Baby Parking.

1) **Definizione.** Il centro di custodia oraria, denominato comunemente "Baby Parking", è un servizio **socio-educativo-ricreativo** che accoglie minori non in età di scuola dell'obbligo ed è destinato a favorire il benessere psico-fisico e le opportunità di socializzazione dei bambini. Il baby parking è un luogo di vita per i bambini che fornisce risposte flessibili e differenziate in relazione alle esigenze delle famiglie, attraverso la disponibilità di spazi, organizzati e attrezzati per consentire ai minori opportunità educative, di socialità e di comunicazione con i propri coetanei. Rispetto all'asilo-nido, il baby parking si differenzia per la semplificazione dei requisiti strutturali e gestionali richiesti, riconducibile in generale all'assenza del servizio di mensa, alla previsione di orari ridotti di permanenza dei minori e a modalità di funzionamento più flessibili. Il baby parking può funzionare tutto l'anno con un orario di apertura che, di norma, deve essere contenuto in 12 ore giornaliere.

2) **Destinatari.** Minori di ambo i sessi di norma in età fra i 13 mesi e i 6 anni. Possono eccezionalmente essere accolti anche bimbi lattanti quando siano presenti idonee attrezzature e il personale necessario per garantire loro una appropriata assistenza.

- 3) **Capacità ricettiva e permanenza.** Tali strutture possono accogliere un numero limitato di bambini, fino ad un massimo di 25 contemporaneamente. La permanenza del bambino in tali strutture non può superare le 5 ore continuative.
- 4) **Personale.** La funzione del personale addetto al servizio è organizzativa, di assistenza e di supporto, come “agente socializzante”, alla vita del bambino. Il rapporto numerico fra personale addetto al servizio e numero dei bambini non può essere inferiore al valore di 1 operatore ogni 10 bambini. Il personale addetto al servizio deve essere in possesso di un titolo di studio o specializzazione attinente l’educazione e/o l’assistenza all’infanzia. Tra questo personale deve essere individuato un responsabile dell’attività.

Confronto tra le caratteristiche dell’asilo nido e del baby parking

<i>Asilo Nido</i>	<i>Baby Parking</i>
Bambini da 3 mesi a 36 mesi	Bambini da 13 mesi a 6 anni (possono essere ospitati anche lattanti in casi particolari)
Presenza della cucina e dei relativi accessori	Assenza della cucina e dei relativi accessori
Permanenza del bambino illimitata e in funzione degli orari di funzionamento.	Permanenza del bambino per un massimo di 5 ore continuative.
Modalità di funzionamento più rigide	Modalità di funzionamento più flessibili, stabilite autonomamente secondo il Regolamento di funzionamento della struttura e in accordo con gli Organi delegati alla vigilanza.
Personale addetto al servizio in possesso dei requisiti indicati dalla L.R. n. 3/73.	Personale addetto al servizio in possesso di un titolo di studio attinente l’educazione e/o l’assistenza all’infanzia.
Superficie necessaria per l’esercizio dell’attività: circa 12 mq. a bambino.	Superficie necessaria per l’esercizio dell’attività: circa 7 mq. a bambino.
Prevista "accessibilità" a portatori di handicap secondo il D.P.R. n. 503/1996.	Prevista la semplice "adattabilità" ai soggetti portatori di handicap secondo il D.P.R. n. 503/1996.
Possibilità di insediare il presidio solo in area appositamente destinate e, di norma, al piano terreno.	Possibilità di insediare il presidio in: <ul style="list-style-type: none"> • edifici residenziali • aziende • aree commerciali.
Per i privati occorre l’autorizzazione al funzionamento rilasciata dagli Enti delegati alla vigilanza ai sensi L.R. 62/95 (A.S.L.). Non occorre autorizzazione per le strutture comunali.	
Procedimento per l’ammissione normato dal Regolamento della struttura.	Procedimento semplificato per l’ammissione trattandosi di possibile frequenza occasionale.

4.5 Micro-nido

(delibera regionale n. 13-2738 2/5/2006)

1) Definizione

Il micro-nido è un servizio rivolto alla prima infanzia con finalità di socializzazione ed educazione dei bambini e delle bambine, nel quadro di una politica integrata di tutela e promozione dei diritti dell’infanzia, di armonizzazione dei tempi di lavoro e di cura, in risposta alle esigenze del nucleo familiare.

L’attivazione del micro-nido deve essere concordata con l’Ente locale di riferimento al fine di assicurare il coordinamento con la rete dei servizi per la prima infanzia presenti sul territorio comunale, nonché il raccordo con i servizi sociali del territorio.

Il micro-nido si differenzia dall’asilo nido tradizionale per la minore capacità ricettiva.

Il micro-nido collocato in ambito aziendale è denominato micro-nido aziendale o nido d'azienda. Le aziende proponenti devono evitare sovrapposizioni di interventi o riproposizioni di servizi già avviati dai Comuni, in una logica di integrazione e di utilizzo ottimale delle risorse, nonché di definizione di risposte adeguate ai bisogni emergenti delle popolazioni interessate, attuando il raccordo con gli enti istituzionalmente competenti ed assicurando il confronto con tutti i soggetti interessati nel territorio di appartenenza.

2) Destinatari. Bambini di età non inferiore ai 3 mesi e non superiore ai 3 anni.

3) Capacità ricettiva e orario minimo di apertura Le strutture possono accogliere un numero limitato di bambini, fino ad un massimo di 24. Il micro-nido creato in Comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti deve avere una capacità ricettiva minima di 12 bambini. In tali Comuni possono essere attivati servizi con capacità ricettiva inferiore a 12 bambini nel caso in cui siano ubicati in località o frazioni storicamente e autonomamente individuate. Il vincolo non sussiste per i micro-nidi aziendali, nel solo caso in cui non ci siano richieste da parte del territorio di riferimento. L'orario minimo di apertura è fissato in 6 ore giornaliere, di norma, per cinque giorni alla settimana.

4) Personale. Le figure educative operanti nel micro-nido sono in possesso di uno dei seguenti titoli: diploma di puericultrice, diploma di maestra di scuola d'infanzia, diploma di maturità magistrale, diploma di liceo psico-pedagogico, diploma di vigilatrice d'infanzia, attestato di qualifica educatore per la prima infanzia o equivalenti, diploma di dirigente di comunità, diploma di laurea in scienze dell'educazione, scienze della formazione primaria e lauree con contenuti formativi analoghi, diploma di tecnico dei servizi sociali, altri diplomi di scuola media superiore, dai cui provvedimenti istitutivi, si riconosca un profilo professionale rivolto all'organizzazione e gestione degli asili nido. Il personale ausiliario presente nel micro-nido deve aver conseguito la licenza della scuola dell'obbligo. Il personale addetto alla cucina deve possedere un attestato di qualifica specifico per lo svolgimento delle mansioni previste.

Deve essere garantita la funzione di coordinamento pedagogico svolta da personale adeguatamente qualificato per il quale è richiesto il possesso del diploma di laurea specifica ad indirizzo socio-pedagogico o socio-psicologico o dell'attestato rilasciato a seguito del corso regionale di Coordinatore pedagogico.

Il Coordinatore pedagogico svolge compiti di indirizzo e sostegno tecnico al lavoro degli operatori, anche in rapporto alla loro formazione permanente, nonché compiti di valutazione e promozione della qualità dei servizi. Tra le figure educative del micro-nido deve inoltre essere individuato un responsabile.

Il rapporto numerico tra le figure educative e i bambini deve essere tale da garantire l'assistenza per tutto l'arco di apertura del servizio ed è da calcolarsi secondo il seguente prospetto:

n. bambini divezzi	n. educatori	n. ausiliari	n. bambini lattanti	n. educatori	n. ausiliari
da 1 a 6.	1	1	da 1 a 4	1	1
da 6 a 12.	2	da 1 a 2	da 4 a 8	2	da 1 a 2

4.6 Nido in Famiglia

Deliberazione della Giunta Regionale n. 48-14482 del 29 dicembre 2004 (testo parziale)

1) Definizione

1. Il "nido in famiglia", è un servizio sperimentale socio-educativo-ricreativo che accoglie minori di età compresa tra i 3 mesi e i 3 anni ed è destinato a favorire le opportunità di socializzazione dei bambini, nonché a valorizzare il ruolo dei genitori nell'intervento educativo, prevedendone il diretto coinvolgimento nella conduzione e nella gestione del servizio.
2. Il nido in famiglia è un luogo di vita per i bambini inserito in un contesto ambientale e sociale di tipo familiare che intende dare una risposta alla domanda relativa ad una possibile alternativa ai servizi tradizionali (asilo nido e micro-nido), con un'offerta diversa, che abbia delle caratteristiche di flessibilità, negli orari e nella strutturazione, al fine di conciliare l'esigenza di mantenere, quanto più possibile, il contatto genitori e figli, assicurando nello stesso tempo alla famiglia, e alle madri in particolare, spazio e tempo per lo svolgimento delle attività lavorative e di altre incombenze.
3. Tra i principali obiettivi del servizio si situa infatti la volontà d'incentivare fra le donne e le famiglie legate da rapporti di vicinato o di amicizia, l'aggregazione e la cultura dello scambio e delle relazioni, in funzione dell'arricchimento reciproco e del rafforzamento del ruolo genitoriale.
4. Rispetto ai servizi tradizionali si differenzia per la sua totale integrazione con il contesto abitativo, la flessibilità nel funzionamento e la ridotta capacità ricettiva.

5. L'attivazione del nido in famiglia deve essere concordata con l'Ente locale di riferimento al fine di assicurare il coordinamento con la rete dei servizi per la prima infanzia presenti sul territorio comunale, nonché il raccordo con i servizi sociali del territorio.
6. Il nido in famiglia deve dimostrare il collegamento con almeno un servizio tradizionale (asilo nido, micro-nido, centro di custodia oraria) per la prima infanzia; tale collegamento deve garantire una supervisione del servizio e un supporto all'esercizio dell'attività.

2) Destinatari. Bambini di età non inferiore ai 3 mesi e non superiore ai 3 anni.

3) Capacità ricettiva e permanenza Il nido in famiglia può accogliere fino ad un massimo di 4 bambini contemporaneamente compresi quelli dell'ambito familiare. La permanenza del bambino, non appartenente al nucleo familiare di base, non può superare le 5 ore continuative.

4) Personale

1. L'attività può essere condotta da un genitore con un bambino in età di nido in famiglia, o da un operatore in possesso di un titolo di studio inerente l'educazione della prima infanzia (omesso elenco):
2. Il genitore, privo di titolo, potrà condurre l'attività solo fino al compimento del terzo anno di età del proprio figlio o comunque fino al termine dell'anno formativo in cui il bambino è in età di nido, successivamente l'attività potrà essere condotta soltanto con l'acquisizione di uno dei titoli richiesti.
3. Il genitore, privo di titolo, per condurre l'attività deve:
 - dimostrare di aver partecipato ad un percorso di sensibilizzazione sulle problematiche derivanti dalla gestione del servizio di nido in famiglia, quali quelle riguardanti il rapporto fra i/il propri/o figli/o e agli altri bambini e quelle riguardanti il rapporto con gli altri genitori che affidano i propri figli;
 - dimostrare che il servizio sarà supportato nella gestione delle problematiche da un servizio educativo per la prima infanzia pubblico o privato autorizzato attraverso incontri periodici di supervisione.

4.7 Centro di Aggregazione Giovanile

Il centro di aggregazione giovanile è un servizio che offre ai giovani informazione, orientamento, documentazione, offre esperienze culturali, sportive, ludico – espressive ed ha come scopi favorire la socializzazione, promuovere la formazione delle personalità e prevenire i fenomeni di devianza giovanile. Il servizio può essere gestito dal Comune o da enti privati, funziona almeno 36 ore la settimana per tutto l'anno. L'orario è a discrezione del centro, ma per andare incontro alle esigenze di apertura dei giovani, è preferibile prevedere l'apertura pomeridiana nei giorni feriali, eventuali aperture serali nei giorni festivi, e aperture antimeridiane nei periodi di vacanze scolastiche.

4.8 Centro Ricreativo Diurno

I centri ricreativi diurni sono servizi destinati ai minori tra i 5 e 14 anni che nel periodo estivo restano nel luogo abituale di residenza. Infatti questi centri sono aperti per lo più durante il periodo estivo, al fine di "custodire" i ragazzini e favorire la socializzazione, lo sviluppo delle capacità cognitive ed espressive. Può essere gestito dal Comune o da soggetti privati e funzionare per almeno un mese all'anno nel periodo estivo, per sette ore al giorno. Usualmente il servizio comprende il pasto e la merende al pomeriggio. Questi centri, chiamati anche campi solari, non sono datati di propri locali, ma usano strutture esistenti non operative nei mesi estivi, per esempio asili nido e scuole materne.

4.9 Progetto "un anno per crescere insieme"

Il Comune di Torino, nell'ambito degli interventi finalizzati al supporto dei genitori nel primo anno di vita dei loro figli, oltre ad organizzare e gestire servizi educativi, intende favorire la presenza dei genitori con i loro bambini. Il progetto "Un anno per crescere insieme" prevede l'erogazione di un contributo economico ad integrazione della riduzione del reddito familiare conseguente all'utilizzo del congedo parentale, nel periodo successivo al congedo di maternità o di paternità, durante il primo anno di vita del/la bambino/a.

Per poter beneficiare del contributo è necessario che la famiglia risieda nel territorio del Comune, entrambi i genitori lavorino ed almeno uno abbia chiesto di usufruire del congedo parentale, oltre ad avere un reddito ISEE non superiore a quanto deciso annualmente dalla Giunta Comunale.

La domanda di ammissione al contributo deve essere presentata prima della fine del periodo di congedo di maternità o di paternità. Le richieste di contributo presentate in ciascun mese sono ordinate secondo le modalità e priorità stabilite dalla Giunta Comunale, sulla base dei seguenti criteri:

- famiglie in cui il/la bambino/a neonato/a disabile in situazione di gravità accertata ai sensi dell'art. 4, comma 1 della L. 104/1992
- famiglie in cui siano nati due o più gemelli
- utilizzo del congedo parentale da parte del padre lavoratore dipendente, ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151
- condizione economica del nucleo familiare.

I beneficiari del contributo possono presentare domanda di iscrizione ai nidi d'infanzia, ma il bambino non può essere ammesso/a nel periodo in cui i genitori usufruiscono del congedo parentale e percepiscono il contributo.

4.10 Gruppo Appartamento

Il gruppo appartamento è una struttura residenziale destinata ad un piccolo gruppo di preadolescenti o adolescenti, fino ai 18 anni, temporaneamente senza famiglia o che non possono permanere, per un periodo variabile di tempo, all'interno del proprio nucleo familiare. Il gruppo appartamento è composto da 2 adulti di diverso sesso e da 4 o 6 ragazzini; il gruppo, che sostituisce la famiglia, ha lo scopo di avviare i minori all'autonomie e all'indipendenza dalle figure adulte, educandoli a decidere in modo responsabile e, se è possibile, reinserendoli nella famiglia di origine, contemporaneamente all'agevolazione di un loro inserimento sociale soddisfacente per ogni turno di lavoro. Gli adulti sono educatori professionali che garantiscono una presenza continuativa e stabile.

4.11 Gruppo Famiglia

Il gruppo famiglia è una struttura educativa residenziale che ricalca, per caratteristiche e organizzazione, il modello familiare. Accoglie per il periodo necessario un piccolo gruppo di minori (da 3 a 5 circa), che devono essere temporaneamente allontanati dalla famiglia. Il gruppo famiglia è destinato a bambini fino a 10 anni di età per i quali risulta inadeguato l'affido o l'adozione e necessitano di una collocazione presumibilmente prolungata. Lo scopo del gruppo famiglia è garantire ai bambini un contesto di vita tale da rispondere alle esigenze relazionali, affettive, di sicurezza dei minori nel rispetto delle loro abitudini individuali. Il gruppo famiglia è composto da 3 a 5 bambini in difficoltà e due adulti, possibilmente di sesso diverso, i quali convivono stabilmente.

4.12 Comunità Educativo Assistenziale

La comunità educativo assistenziale è una struttura residenziale che accoglie solo nelle ore diurne, o anche la notte, minori in stato di abbandono o di difficoltà per i quali non sia possibile garantire assistenza, educazione e istruzione con interventi diversi. Si ricorre a questo servizio quando ogni altra soluzione non sia assolutamente attuabile, perché si è riscontrato che la residenza collettiva non risponde ai bisogni affettivi e di crescita personale dei bambini, o degli adolescenti, in stato di abbandono. Questi servizi, usualmente, sono gestiti da associazioni no profit che usualmente stimolano la partecipazione delle famiglie e dei ragazzi alla gestione. I ragazzi ospiti della struttura escono per frequentare la scuola e/o per frequentare centri di aggregazione per i giovani o altri luoghi educativi. Il rapporto dei minori con le famiglie di origine deve essere consentito e favorito tranne che in quei rari casi di influenza assolutamente negativa della famiglia sul ragazzo. Per far sì che i rapporti interpersonali all'interno della struttura siano significativi e che siano rispettate le esigenze individuali, è previsto per legge che questi servizi non ospitino più di 50 ragazzi.

4.13 Affidamento

L'affidamento familiare è un intervento temporaneo di aiuto e di sostegno ad un minore privo di "un ambiente familiare idoneo" alla crescita. Possono ottenerlo sia una persona singola che una comunità di tipo familiare. A differenza di quella adottiva, la famiglia affidataria non può considerare il minore come proprio figlio. Con l'affidamento, infatti, non si modifica lo stato familiare del minore e non si creano pertanto vincoli familiari tra quest'ultimo e l'affidatario.

Le **caratteristiche** principali **dell'affidamento** sono: la temporaneità, il mantenimento dei rapporti con la famiglia d'origine, la previsione di rientro nella famiglia d'origine.

Esistono due **tipologie di affido**: quello consensuale e quello giudiziale.

L'affido consensuale avviene con il consenso dei genitori o di chi ha la patria potestà. Viene effettuato attraverso i servizi sociali ed è convalidato dal giudice tutelare.

L'affido giudiziale si ha quando non vi è il consenso dei genitori. L'affido giudiziale è decretato dal tribunale per i minorenni. In attesa delle decisioni definitive del tribunale, il minore può essere affidato ad una famiglia già dichiarata idonea alla quale il minore potrebbe essere dato in adozione alla fine del procedimento. La famiglia non viene resa nota ai parenti del minore (gli incontri con bambino avvengono in un ambiente neutro, di solito presso l'USL) al fine di assicurare l'incognito, obbligatorio per legge, nell'adozione.

Le persone interessate ad avere in affidamento un bambino devono manifestare la loro disponibilità ai servizi sociali dell'ente locale o al servizio affidamento familiare del Comune, della Asl o della Provincia.

La famiglia affidataria si impegna:

- ad accogliere presso di sé il bambino;
- a provvedere al suo mantenimento, alla sua educazione ed istruzione;
- a curare e mantenere i rapporti con la famiglia d'origine;
- a favorire il reinserimento del minore nella famiglia di origine.

L'affidamento può cessare quando:

- viene meno la situazione di temporanea difficoltà che lo ha determinato;
- la prosecuzione dell'affido reca pregiudizio al minore decorre il tempo previsto della sua durata.

Il riferimento normativo per l'affidamento familiare è la legge n.149/2001 (che modifica la legge istitutiva dell'affidamento e dell'adozione n.184/1983); detta legge ribadisce nuovamente la priorità di scelta, in caso di allontanamento dalla famiglia di origine di un minore in difficoltà, dell'affidamento rispetto alla struttura comunitaria. In essa si insiste nuovamente e con più forza infatti sul diritto di un bambino a crescere ed essere educato nell'ambito della propria famiglia, ma anche sul diritto ad essere affidato ad un'altra famiglia solo qualora sia **temporaneamente** privo di un ambiente familiare idoneo, senza confusioni con l'istituto dell'adozione. Non si tratta di pensare ad una nuova famiglia "**al posto di**", ma di garantire al bambino una "**famiglia in più**", a sostegno di quella di origine che è in difficoltà.

L'intervento è diretto a fornire un aiuto al minore che sia temporaneamente privo di "un ambiente familiare idoneo" alla crescita.

La famiglia affidataria, a differenza di quella adottiva, non può considerare il minore come proprio figlio, avendo essa anzi il compito di favorire il riavvicinamento con la famiglia naturale una volta che questa superi le difficoltà provvisorie che avevano determinato l'affidamento.

Con l'affidamento non si modifica lo stato familiare del minore e non si creano pertanto vincoli familiari tra quest'ultimo e l'affidatario.

4.14 Adozione

Nel 2001 con la legge n. 149 è stata approvata la Riforma delle adozioni. La nuova normativa sull'adozione nazionale, che modifica la legge n. 184 del 1983, incide significativamente sulla disciplina dei requisiti richiesti alla coppia che si rende disponibile ad adottare.

Queste le principali novità introdotte dalla Riforma:

– Valgono gli anni di convivenza

La Riforma, come la vecchia legge, permette l'adozione solo a coniugi uniti in matrimonio da almeno tre anni e che non si siano separati, neanche temporaneamente, negli ultimi tre anni. Ai fini della valutazione della solidità della coppia, la nuova legge riconosce anche gli anni di convivenza precedenti il matrimonio. Se una coppia ha convissuto in modo stabile e continuativo prima del matrimonio per tre anni e decide di sposarsi, può subito adottare un bambino senza dover attendere altri tre anni.

– Aumenta la differenza di età

La nuova legge amplia la possibilità di adozione portando la differenza d'età tra genitore e figlio da 40 a 45 anni e prevedendo la possibilità di adozione anche quanto "il limite massimo degli genitori sia superato da uno solo di essi in misura non superiore a 10 anni". Deroghe al limite sono previste anche quanto il Tribunale dei minorenni "accerti che dalla mancata adozione derivi un danno grave e non altrimenti evitabile" per il bambino.

– I bimbi più grandi hanno la precedenza (con più di 5 anni o handicappati)

Chi chiede di adottare un bambino che ha già compiuto cinque anni o con handicap potrà contare su una corsia preferenziale per il vaglio della domanda; le regioni potranno disporre un sostegno economico per le famiglie che adottano bambini di almeno 12 anni.

– Chiudono gli orfanotrofi

I bimbi sotto i sei anni possono essere accolti solo dalle famiglie e dalle comunità. I piccoli senza genitori non sono costretti ad entrare in istituto. Dal 2007, inoltre, gli storici istituti di assistenza chiuderanno, sostituiti dalle case famiglia.

– Si potranno conoscere mamma e papà naturali.

Chi è stato adottato, una volta compiuti i 25 anni, può avere informazioni sulla sua origine. Ciò non è possibile nel caso in cui l'adottato non sia stato riconosciuto dalla madre o se uno dei due genitori abbia dato il consenso all'adozione a condizione dell'anonimato. L'adottato può chiedere di conoscere i genitori naturali anche a 18 anni, ma solo per risolvere problemi di salute (ad esempio per i trapianti).

L'adozione vera e propria è preceduta dalla dichiarazione di adottabilità del minore.

Lo stato di adottabilità del minore è dichiarato dal Tribunale per i minorenni quando:

- i genitori e i parenti convocati per constatare lo stato di abbandono non si presentano, senza un giustificato motivo;

- l'audizione degli stessi dimostra il persistere della mancanza di assistenza morale e materiale e la non disponibilità ad ovviarvi;

- le prescrizioni impartite per garantire al minore assistenza morale, mantenimento, istruzione ed educazione sono rimaste inadempite per responsabilità dei genitori.

Il decreto di adottabilità (disposto dal Tribunale per i minorenni) è notificato per esteso al pubblico ministero, ai genitori, ai parenti entro il 4° grado e al tutore, con contestuale avviso agli stessi del loro diritto di proporre reclamo presso il tribunale che ha pronunciato lo stato di adottabilità entro trenta giorni dalla notificazione.

Non appena il decreto di adottabilità diviene definitivo, il cancelliere del Tribunale per i minorenni può trascrivere lo stato di adottabilità del minore sul registro tenuto presso la cancelleria del tribunale stesso.

L'adozione di un maggiorenne

Per **essere meno soli**, per far entrare a far parte in maniera legale della propria famiglia una persona che è stata utile, vicina, per avere un erede, qualcuno a cui lasciare gli ultimi averi, un cognome, o semplicemente per dimostrare affetto, per ringraziare chi è stato negli anni, come un figlio o un nipote è possibile l'**adozione di un maggiorenne**.

L'adozione di un maggiorenne (Art. 291–314 del Codice Civile) è un provvedimento nato per consentire a chi non abbia una discendenza legittima di crearne una adottiva, tramandando il proprio nome e creando così anche rapporti di natura successoria. Va da sé che con l'evolversi della società anche lo scopo e la natura della legge si siano evoluti. Così alla sua naturale funzione nel corso degli anni se ne sono aggiunte altre come l'assistenza di persone anziane l'adozione di una persona maggiorenne può essere utile anche in caso di **anziani che non abbiano una famiglia**, di maggiorenni portatori di handicap. Nell'epoca dei divorzi e di famiglie sempre più allargate o miste, con l'adozione di un maggiorenne è possibile ricreare l'unità familiare.

Chi viene adottato acquista uno **status assimilabile**, ma non coincidente, **a quello di un figlio legittimo**. Il primo segno tangibile dell'adozione è l'assunzione del cognome. L'adottato assume il cognome di chi lo adotta e lo antepone al proprio. Oltre al cognome l'adottato acquista anche i diritti successori, con una posizione che è assimilata a quella di un figlio concepito durante un matrimonio, entra quindi nell'asse ereditario sia in relazione alla quota di legittima che in relazione alle successioni legittime.

Può adottare un maggiorenne chi abbia compiuto **35 anni e che superi di almeno diciott'anni l'età della persona che si intende adottare**, non esistono invece limiti di età massima né per l'adottato né per l'adottante e possono adottare sia le coppie sposate che un'unica persona. Per adottare un maggiorenne è necessario non avere figli, legittimi o legittimati, o che i figli, se presenti siano maggiorenni e consenzienti all'adozione. Nel caso in cui si desideri adottare un maggiorenne e si abbiano figli maggiorenni ma interdetti o non in grado di prendere una decisione del genere, è il tribunale a decidere se concedere o no il consenso all'adozione

nell'interesse del figlio legittimo o legittimato. Chi ha figli minorenni invece non può adottare un maggiorenne. Non fa differenza che il figlio minore sia legittimo, legittimato o naturale riconosciuto.

Adozione in casi particolari

In alcuni casi il rapporto che si crea tra il minore e i genitori adottivi non si sostituisce, ma si aggiunge a quello che il bambino ha con i genitori biologici. Questo tipo di adozione è consentita solo quando:

- quando il minore sia orfano di entrambi i genitori e l'adottante sia un parente entro il sesto grado, oppure, pur non essendo legato al minore da vincoli di parentela, abbia stabilito con quest'ultimo un rapporto stabile e duraturo, preesistente alla morte dei genitori;
- quando l'adottante è il coniuge del genitore del minore;
- quando sia impossibile l'affidamento preadottivo.

Adozione Internazionale

La tematica relativa alle adozioni internazionali è regolata dalla legge n.183/84 come modificata dalla legge n.476/98 di "ratifica ed esecuzione della Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta a l'Aja, il 29 maggio 1993" e dalla legge n°149 del 2001.

La Convenzione dell'Aja ha come scopo principale quello di stabilire garanzie affinché le adozioni internazionali si svolgano nel superiore interesse del minore e nel rispetto dei diritti fondamentali che gli sono riconosciuti dal diritto internazionale, d'instaurare un sistema di cooperazione fra gli Stati contraenti al fine di assicurare il rispetto di queste garanzie, nonché prevenire il fenomeno della sottrazione e della vendita di minori. Ne sono membri finora i seguenti Paesi: Messico, Romania, Sri Lanka, Cipro, Polonia, Spagna, Ecuador, Perù, Costa Rica, Burkina Faso, Filippine, Canada, Venezuela, Finlandia, Svezia, Danimarca, Norvegia, Olanda, Francia, Colombia, Australia, El Salvador, Israele, Brasile, Austria, Cile, Panama, Italia, Repubblica Ceca, Repubblica Slovacca, Germania, Slovenia, Bolivia, Bulgaria, Lussemburgo, Svizzera, India, Lettonia, Regno Unito.

La [legge n. 476/1998](#) ha introdotto agevolazioni di carattere personale e fiscale per i nuovi genitori. Le prime estendono a quest'ultimi le garanzie offerte dalla legislazione del lavoro ai lavoratori dipendenti per il caso di nascita di figli. In materia fiscale è previsto, invece, che coloro che adottano minori stranieri possano indicare tra gli oneri deducibili ai fini dell'Irpef il 50% delle spese sostenute per l'espletamento della procedura di adozione internazionale.

Per ottenere l'idoneità all'adozione, occorre che:

- la coppia sia coniugata da un minimo di tre anni (o conviva stabilmente da tre anni)
- tra i coniugi non sussista separazione (nemmeno di fatto)
- l'età degli adottanti superi di almeno 18 e di non più di 45 anni l'età dell'adottando (il limite massimo può essere superato da uno solo degli adottanti e in misura non superiore a dieci anni)
- gli aspiranti genitori siano valutati idonei ad educare, istruire e in grado di mantenere i minori che intendono adottare.

L'autorità a cui rivolgersi per un'adozione internazionale è il Tribunale per i Minorenni competente per il territorio di residenza. Gli aspiranti genitori adottivi devono rivolgersi all'ufficio di cancelleria civile per presentare la "dichiarazione di disponibilità" all'adozione internazionale. Oltre alla dichiarazione, i richiedenti dovranno allegare i seguenti documenti in carta semplice:

certificato di nascita; stato di famiglia; dichiarazione di assenso all'adozione da parte dei propri genitori, resa nella forma della dichiarazione sostitutiva di atto notorio; (certificato di morte dei genitori se deceduti); certificato medico; certificazione del reddito; certificato del Casellario giudiziale; atto notorio oppure dichiarazione sostitutiva con l'attestazione che tra i coniugi non sussiste separazione personale neppure di fatto.

Se il Tribunale per i Minorenni riscontra la manifesta carenza dei requisiti, pronuncia un decreto di inidoneità. Se invece non vi sono rilievi, il Tribunale per i Minorenni trasmette copia della dichiarazione di disponibilità ai servizi socio-assistenziali degli Enti locali.

I servizi degli Enti locali svolgono le seguenti attività: informazione sull'adozione internazionale e le relative procedure; preparazione degli aspiranti all'adozione; acquisizione di elementi sulla situazione personale, familiare e sanitaria degli aspiranti all'adozione, sul loro ambiente sociale, le motivazioni che li determinano, l'attitudine all'adozione.

I servizi trasmettono al Tribunale per i Minorenni una relazione sull'attività svolta entro 4 mesi dalla trasmissione della dichiarazione di disponibilità. Il Tribunale, sentiti gli aspiranti all'adozione, decide entro i due mesi successivi se rilasciare un decreto di idoneità o se emettere invece un decreto attestante l'insussistenza dei requisiti all'adozione. Il decreto ha efficacia per tutta la durata della procedura, che deve essere promossa dagli interessati entro un anno. Esso viene inviato alla Commissione per le Adozioni Internazionali e all'ente autorizzato, se è già stato scelto dai coniugi.

Entro un anno dal rilascio del decreto di idoneità, la coppia deve iniziare la procedura di adozione internazionale, rivolgendosi ad uno degli Enti autorizzati dalla Commissione per le Adozioni Internazionali.

Quest'ultima, costituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, controlla tutto l'iter adozionale per garantire che le procedure di adozione dei minori stranieri avvengano nel rispetto dei principi stabiliti dalla Convenzione dell'Aja. Gli Enti autorizzati si fanno carico della procedura di adozione nel Paese di origine del minore, svolgendo tutte le pratiche necessarie e curando l'abbinamento del minore stesso alla coppia. Gli Enti organizzano incontri allo scopo di informare le coppie sulle procedure nei Paesi ove operano, sulla realtà dell'adozione internazionale e di prepararli, con la collaborazione di psicologi ed altri esperti, al loro futuro ruolo di genitori adottivi. Con la nuova legge solo gli Enti autorizzati dalla Commissione per le adozioni internazionali sono legittimati ad occuparsi delle pratiche in materia di adozione internazionale, sulla base di precisi requisiti. Il loro intervento è pertanto obbligatorio.

L'Ente autorizzato, una volta ricevuta dall'autorità straniera la proposta di incontro con il minore da adottare, ne informa gli aspiranti genitori adottivi e li assiste per tutte le visite necessarie. Se gli incontri della coppia con il minore si concludono positivamente, viene emanato da parte della competente Autorità giudiziaria straniera il provvedimento di adozione. L'Ente autorizzato trasmette successivamente tutti gli atti relativi all'adozione alla Commissione per le Adozioni Internazionali, che ne verifica la correttezza formale e sostanziale.

In caso di esito positivo dei controlli, la Commissione Adozioni Internazionali rilascia l'"autorizzazione nominativa all'ingresso e alla permanenza in Italia del minore adottato. In tale contesto, il compito della nostra rete diplomatico-consolare è quello di collaborare, per quanto di competenza, con l'Ente autorizzato per il buon esito della procedura di adozione. Tale attività può riguardare legalizzazione e controllo sulla documentazione, nonché l'assistenza, laddove necessario, anche attraverso l'agevolazione dei contatti con le Autorità locali (in particolare in quei Paesi che non hanno ratificato la Convenzione de L'Aja). I Consolati, dopo avere ricevuto formale comunicazione della concessione da parte della Commissione, rilasciano il visto d'ingresso per adozione a beneficio del minore adottando.

Una volta che il minore è entrato in Italia, la Questura competente rilascia in suo favore un permesso di soggiorno per adozione. La procedura di adozione si conclude con l'ordine da parte del Tribunale per i Minorenni di trascrizione del provvedimento di adozione nei registri di stato civile. Con la trascrizione il minore diviene cittadino italiano.

INDICE

1. La legislazione internazionale per l'infanzia.....	1
1.1 La Dichiarazione di Ginevra (1924).....	1
1.2 La Carta dell'Infanzia (1942).....	2
1.3 La Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo (1948).....	2
1.4 La Dichiarazione dei Diritti del Bambino (1959).....	2
1.5 La Convenzione ILO n. 138 (1973).....	3
1.6 La Convenzione Internazionale sui Diritti dell'Infanzia (1989).....	3
1.7 La Conferenza Internazionale sul Lavoro Minorile (1997).....	5
1.8 Protocolli Opzionali alla Convenz. Internaz. dei Diritti del Fanciullo (2000).....	5
2. Istituzioni e leggi per l'infanzia in Italia.....	7
2.1 L'O.N.M.I.....	7
2.2 La costituzione Italiana: Art. 37.....	8
2.3 La legge "Noce" n. 860 del 26 agosto 1950.....	8
2.4 La legge N. 1204 del 30 dicembre 1971.....	9
2.5 Il decreto legislativo n. 151 del 26 marzo 2001.....	9
2.6 La legge n. 1044 del 6 dicembre 1971.....	12
3. La prima infanzia.....	13
3.1 Lo sviluppo psico-fisico.....	13
3.1.1 il periodo sensomotorio.....	13
Organizzazione e rappresentazione mentale.....	15
3.1.2 Il periodo preoperatorio.....	16
3.2 Il gioco simbolico.....	16
3.3 Lo sviluppo del linguaggio.....	16
3.4 L'attaccamento ed il legame materno.....	20
3.5 Genitori e figli.....	21
4. Servizi ed interventi per la famiglia ed i minori.....	23
4.1 Sportelli Informativi per le Famiglie.....	23
4.2 Centri d'Incontro - Punti Famiglia.....	23
4.3 Asili Nido.....	24
Funzionamento del Nido di infanzia e domanda.....	24
Professionalità degli educatori e dei collaboratori (o operatori).....	25
La gestione del Nido.....	26
L'organizzazione degli spazi.....	26
L'adulto di riferimento.....	27
L'inserimento.....	27
Le routine.....	28
Il bambino da 3 mesi ad 1 anno: la sezione "piccoli".....	30
Il bambino da 1 a 2 anni: la sezione "medi".....	31
Il bambino da 2 a 3 anni: la sezione "grandi".....	32
La programmazione.....	33
4.4 Baby parking.....	34
4.5 Micro-nido.....	35
4.6 Nido in Famiglia.....	36
4.7 Centro di Aggregazione Giovanile.....	37
4.8 Centro Ricreativo Diurno.....	37
4.9 Progetto "un anno per crescere insieme".....	37
4.10 Gruppo Appartamento.....	38
4.11 Gruppo Famiglia.....	38
4.12 Comunità Educativo Assistenziale.....	38
4.13 Affidamento.....	38
4.14 Adozione.....	39